SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 92**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 19 aprile 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero del turismo e dello spettacolo

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 12 aprile 1991, n. 131.

Modifica all'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, in materia di durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'Accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata legale dei rispettivi corsi di laurea aumentata di due anni».

2. Gli aspiranti ufficiali dell'Accademia di sanità militare interforze dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche o in veterinaria, dimessi dall'Istituto e nominati sergenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 14 marzo 1968, n. 273, i quali abbiano conseguito la relativa laurea e l'abilitazione professionale entro il periodo di tempo previsto dal secondo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 273 del 1968, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono ottenere la nomina a tenente dei rispettivi Corpi, con anzianità successiva al conseguimento dell'abilitazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 6 milioni annui a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Modifica della durata dei corsi di laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche e in veterinaria dell'Accademia di sanità militare interforze».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 273/1968 reca: «Istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze».

— Il testo degli articoli 11 e 8, secondo comma, della legge n. 273/1968, è il seguente:

«Art. 11. — Gli aspiranti ufficiali possono essere allontanati di autorità dai corsi per gravi ragioni disciplinari o per comprovato scarso profitto negli studi.

In tali casi gli aspiranti vengono dimessi dai corsi, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio militare con tale grado per un periodo di tre anni. Essi, o chi esercita la patria potestà su di loro, devono inoltre rimborsare tutte le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando in ogni caso devoluto all'ente militare detto fondo.

Le disposizioni contenute nel precedente secondo comma si applicano anche agli aspiranti ufficiali che non conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale nei limiti di tempo previsti, tenuto conto anche della eventuale proroga concessa dal Ministro per la difesa.

Coloro che, conseguita l'abilitazione, non assumono l'obbligo di rimanere in serviio quale ufficiale in servizio permanente per un periodo di anni otto e non accettino la nomina a tenente in servizio permanente, sono tenuti a prestar servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti commi.

Nell'eventualità che gli aspiranti ufficiali vengano allontanati dai corsi per gravi accertati motivi di salute, perdono la qualifica posseduta e sono tenuti a rimborsare, salvo che la lesione o l'infermità sia riconosciuta dipendente da causa di servizio, le spese sostenute per l'istruzione, oltre le eventuali spese straordinarie, che eccedano il fondo accantonato ed amministrato dall'accademia, istituto o scuola militare, restando devoluto detto fondo all'ente stesso. Nel caso considerato la posizione degli aspiranti ufficiali nei confronti degli obblighi di leva è regolata in conformità delle disposizioni in materia di reclutamento.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione del Ministro per la difesa, su proposta del comandante dell'Accademia di sanità militare interforze».

«Art. 8.

(Omissis).

Il Ministro per la difesa ha la facoltà di concedere, in casi eccezionali, su proposta del comandante dell'accademia, una proroga ai termini stabiliti; il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di anni otto per gli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia e di anni sei per gli iscritti alle facoltà di farmacia o di veterinaria».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3175):

Presentato dall'on. SAVIO il 22 settembre 1988.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 26 ottobre 1988, con pareri delle commissioni VII e XII.

Esaminato dalla IV commissione, in sede referente, l'11, 18 gennaio 1989; 2 febbraio 1989.

Assegnato nuovamente alla IV commissione, in sede legislativa, il 22 marzo 1990.

Esaminato dalla IV commissione, in sede legislativa, il 22 maggio 1990 e approvato il 13 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2685):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede deliberante, il 7 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 12ª.

Esaminato dalla 4ª commissione il 20 marzo 1991 e approvato il 26 marzo 1991.

91G0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni Incarico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Stefano Trotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazioni del 17 gennaio e dell'11 e 20 febbraio 1991.

Il prefetto di Frosinone, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Giovanni Incarico (Frosinone) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Stefano Trotta.

Roma, 18 marzo 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A1816

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1991.

Sostituzione del commissario straordinario nell'amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991 con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del rag. Antonio De Marco;

Considerato che motivi di salute non consentono al predetto funzionario di svolgere le funzioni commissariali e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Maurizio Arlacchi è nominato commissario straordinario al comune di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) in sostituzione del rag. Antonio De Marco con gli stessi poteri a quest'ultimo conferiti, a decorrere dal 18 marzo 1991.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

91A1817

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 aprile 1991.

Corso legale delle monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della nascita di Tiziano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 1991, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della nascita di Tiziano;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del V centenario della nascita di Tiziano, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991 indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 aprile 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1991

Il Ministro: CARLI

91A1829

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 4 marzo 1991.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Castel Lagopesole nei comuni di Avigliano e Filiano.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la nota n. 6880 del 24 maggio 1989 con la quale la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza invitava la regione Basilicata ad avviare una procedura di vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per la zona di Castel Lagopesole nei comuni di Avigliano e Filiano;

Verificata l'inerzia dell'ente regionale;

Vista la nota n. 1243 del 1° giugno 1990 con la quale la medesima soprintendenza formulava una proposta di vincolo per la zona suindicata;

Visto il parere favorevole espresso in merito all'imposizione del vincolo suddetto dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali - Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, nelle sedute dell'11-12 dicembre 1990;

Considerato che la zona di Castel Lagopesole sita nei comuni di Avigliano e Filiano, così perimetrata: dal punto di intersezione tra la strada comunale tratturo Varco di Lavello e la superstrada Potenza-Melfi, seguendo a nord detta superstrada sino ad intersecare la strada vicinale Riseghe Filianesi e lungo questa sino all'incrocio con la strada statale n. 93 Appulo-Lucana e seguendo questa statale sino al punto di intersezione con il Vallone Meccadinardo e lungo questo sino alla confluenza con il Vallone varco Giambetta e seguendolo sino all'intersezione con la linea di confine tra i comuni di Filiano e Avigliano, ed oltre sino ad intersecare nuovamente la strada statale n. 93 e lungo questa sino al bivio con la strada provinciale Croce Salines Lagopesole. Lungo questa provinciale sino alla intersezione con il vallone di Bellocchio e seguendo questo sino alla intersezione con la strada statale n. 93 e riprendendo questa sino all'incrocio con la strada comunale Tratturo Varco di Lavello e per questa al punto di partenza sulla superstrada Potenza-Melfi, costituita dall'ampia vallata di Vitalba, dominata dal colle sul quale sorge l'imponente castello normanno-svevo di Lagopesole, forma un quadro unitario di eccezionale valore paesistico ambientale, percepibile nella sua interezza nella successione delle molteplici visuali panoramiche godibili dalle strade che percorrono la valle, nell'ambito del quale la massiccia e maestosa mole del castello, emergente sull'omonimo abitato e sul vasto paesaggio circostante, conserva, tuttora in parte, nei rapporti con la foresta demaniale e con la vegetazione che riveste le pendici del colle l'immagine storicamente acquisita della prestigiosa dimora imperiale un tempo isolata tra fitti boschi;

Considerata la necessità di tutelare la suddetta area che costituisce per le sue caratteristiche paesaggistiche e storiche un riferimento determinante della direttrice bizantino-normanno-sveva prevista dagli itinerari turistico culturali della regione;

Decreta:

La zona di Castel Lagopesole ricadente nei comuni di Avigliano e Filiano così come sopra perimetrata ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è pertanto sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale*.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni interessati e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici dei comuni interessati.

Roma, 4 marzo 1991

Il Ministro: FACCHIANO

91A1797

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alla modifica di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 settembre 1988 del senato accademico in data 12 dicembre 1988 e del consiglio di amministrazione in data 7 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Dopo l'art. 405 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali di logopedia e foniatria

Art. 406. — È istituita la scuola diretta ai fini speciali in logopedia e foniatria presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico, preventivo e riabilitativo dei pazienti con disturbi del linguaggio e della comunicazione, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il titolo di tecnico in logopedia e foniatria.

Art. 407. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici studenti.

Art. 408. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 409. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 410. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale. fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

foniatria;
riabilitazione logopedica;
semeiotica;
psicologia (*);
audiologia (*);
nozioni di patologia e clinica speciale;
legislazione sanitaria ed etica professionale (*).

3° Anno:

neurologia (*);
foniatria (*);
riabilitazione logopedica;
riabilitazione protesica;
neuropsichiatria infantile (*);
elementi di psicopedagogia;
psicologia (*);
informatica e strumentazione biomedica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili anche da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 411. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nel'istituto di clinica orotinolaringoiatrica dell'Università di Parma.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 11 luglio 1990

Il rettore: OCCHIOCUPO

91A1800

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 28 marzo 1991, n. 17.

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa per la stagione 1991-92.

Art. 1.

Attività teatrali e soggetti per i quali è previsto un intervento finanziario dello Stato

1. La presente circolare disciplina, ai sensi della legislazione vigente, gli interventi finanziari dello Stato utilizzando gli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinati a favore delle attività teatrali di prosa.

2. L'attività teatrale di prosa considerata, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, è quella relativa alla produzione, distribuzione, esercizio, promozione, perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festivals, realizzata e promossa da:

enti ed istituzioni di diritto pubblico (Ente teatrale italiano - Istituto nazionale dramma antico - Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico»);

istituzioni culturali a carattere nazionale (Istituto dramma italiano - Società italiana autori drammatici);

enti o associazioni stabili di:

a) produzione ad iniziativa pubblica;

b) produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata;

c) produzione e promozione nel settore della ricerca teatrale e del teatro per l'infanzia e la gioventù;

imprese teatrali di produzione a carattere individuale, collettivo, cooperativistico o associativo:

a) imprese di prosa stabili;

b) imprese teatrali ad attività stagionale o assimilata;

organismi e imprese di distribuzione:

a) circuiti territoriali;

b) imprese private di esercizio ad attività teatrale stabile o stagionale;

organismi di promozione, perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale;

centri universitari teatrali;

enti o associazioni promotori di rassegne o festivals.

3. Il periodo di attività considerato dalla presente circolare, definito anno teatrale, inizia il 1° settembre e si conclude il 31 maggio dell'anno successivo, ad eccezione delle iniziative previste agli articoli 5, 6, 14 e 17 per le quali l'anno teatrale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per gli enti o associazioni stabili di produzione di cui ai successivi articoli 7 e 8 l'anno teatrale resta fissato al periodo 1° settembre-31 agosto.

4. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo, le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournées sovvenzionate ai sensi del successivo art. 20; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere egualmente computate fino al 20% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario, per l'attività in Italia.

Art. 2.

Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato

1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la natura professionale delle attività realizzate, nonché l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie motivate dal valore artistico dell'iniziativa.

2. La professionalità degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria.

3. Il possesso di tali requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'impresa di produzione teatrale, il quale dovrà altresì dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformità dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria.

4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con più compagnie da una stessa impresa o iniziativa teatrale, vengono separatamente computate.

5. Ai fini della valutazione della validità organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terrà conto della tempestività di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle compagnie ospitate.

6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sarà tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 7 e 13, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 8, 9 e 13, comma 2, della stabilità e della specifica attività di giro o della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative e assimilate, nonché della specifica e collaudata peculiarità di compagnie nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potrà tenersi altresì conto del livello dei costi di allestimento nonché dei compensi e delle diarie agli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 315.000 di retribuzione — fissato dalla vigente normativa in materia e salvo eventuali successive modificazioni — moltiplicato per il numero delle giornate lavorative del personale utilizzato.

7. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai suddetti criteri, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, trenta giorni prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande.

Art. 3.

Istanza per l'ammissione agli interventi finanziari e relativa documentazione

1. Le domande di ammissione agli interventi finanziari previsti dalla presente circolare, redatte in tre esemplari, di cui uno in carta da bollo, debbono essere inviate o presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale dello spettacolo - Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma.

2. I termini per la trasmissione delle domande, che comunque vanno inviate prima dell'inizio dell'attività, sono così determinati:

per le iniziative la cui attività è considerata ad anno solare, le istanze di ammissione corredate dal programma e dal preventivo finanziario devono essere presentate entro il 31 gennaio salvo che per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 il cui termine è fissato al 31 ottobre dell'anno precedente;

per tutte le altre iniziative — salvo quelle a carattere stagionale o assimilate di cui al successivo art. 10 — i termini di presentazione delle istanze di ammissione, corredate dal programma e dal preventivo finanziario, è fissato al 30 giugno;

per le imprese ad attività teatrale stagionale o assimilata detto termine e fissato al 30 settembre.

3. I contratti con gli scritturati e con i teatri dovranno essere presentati entro il 31 dicembre.

4. Al fine di assicurare la tempestività degli interventi finanziari a favore delle varie iniziative teatrali, le commissioni consultive della prosa si riuniscono di regola, per esprimere il loro parere, entro la data del:

30 ottobre per quelle ad attività stabile;

30 novembre per quelle ad attività stagionale o assimilata;

31 marzo per le attività ad anno solare.

5. L'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato è disposta, di massima, in un'unica soluzione e nei termini di cui ai precedenti commi.

6. È in ogni caso esclusa la possibilità di riesami o di assegnazioni di interventi integrativi, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'amministrazione — sentite le commissioni consultive per la prosa — si riserva la facoltà di disporre gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare a titolo diverso da quello richiesto, qualora lo ritenga più rispondente alle caratteristiche progettuali e operative del soggetto istante.

8. L'amministrazione, in sede di esame del progetto di attività e del bilancio preventivo, si riserva di valutarne l'attendibilità anche in relazione ai dati desunti dall'attività svolta negli anni precedenti ed, a tal fine, sentite le commissioni consultive della prosa, l'importo delle assegnazioni potrà essere accantonato in tutto o in parte per le necessarie verifiche dell'attività svolta e dei risultati artistici conseguiti.

9. Per l'assegnazione dell'intervento finanziario dello Stato, in via generale gli oneri previdenziali, i costi di allestimento e gli altri costi connessi allo svolgimento della attività, saranno considerati con riferimento a quelli

effettivamente sostenuti negli anni precedenti. A tale fine il consuntivo dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, di massima, entro trenta giorni dal termine dell'attività e comunque venti giorni prima delle date previste per le riunioni delle commissioni consultive della prosa di cui al precedente quarto comma. Eventuali aumenti di costi in sede di preventivo potranno essere presi in esame, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dello stanziamento annuale destinato alle attività teatrali di prosa, e comunque non oltre il 30% di quelli riferiti al consuntivo più favorevole negli ultimi tre anni, con il limite del preventivo considerato ai fini dell'intervento finanziario, ai sensi del quinto comma del successivo art. 4.

Art. 4.
Intervento finanziario dello Stato

1. Lo Stato interviene a favore delle attività teatrali di cui all'art.2, con sovvenzioni o, a specifica richiesta dei beneficiari, con contributi secondo quanto previsto dai successivi articoli.

A) *Sovvenzioni.*

2. La sovvenzione è riferita al valore artistico, culturale e sociale delle iniziative per le quali essa è concessa, tenuto conto:

della direzione artistica;

della validità del progetto artistico;

della capacità organizzativa degli organismi, nonché della continuità del nucleo artistico e dell'impresa;

dello spazio riservato al repertorio contemporaneo con particolare riferimento a quello italiano ed europeo comunitario;

del numero delle recite e delle piazze;

dei costi connessi allo svolgimento delle attività che, per la produzione, riguardano in particolare gli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa; nonché il costo degli allestimenti.

3. La sovvenzione non può eccedere il pareggio del bilancio complessivo dell'iniziativa medesima e comunque non può superare il 70% delle uscite complessive del bilancio stesso, nel quale può essere inserita la quota di ripiano di eventuali deficit consolidati relativi agli esercizi finanziari precedenti alla stagione teatrale considerata.

4. Per l'ammissione alla sovvenzione si terrà conto della politica dei prezzi praticati per agevolare la più ampia partecipazione del pubblico agli spettacoli. I diritti di prevendita non possono superare il 10% del prezzo del biglietto.

5. Nella determinazione dell'ammontare dell'intervento finanziario dello Stato l'amministrazione si riserva la facoltà di commisurarne l'entità ad una parte degli investimenti previsti (oneri sociali e costi connessi allo svolgimento dell'attività). Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo relativo a tutta l'attività svolta.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta:

previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico che dovrà essere presentato nei termini previsti all'ultimo comma dell'art. 3;

previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa.

7. In presenza di una difformità tra attività svolta e programma considerato che abbia comportato una modifica dei dati finanziari o artistici presi a riferimento per l'assegnazione della sovvenzione, la stessa può essere ridotta o revocata, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di sovvenzioni in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme dal conto consuntivo presentato o verificato.

8. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto, fino a un massimo del 80% della sovvenzione, per iniziative che siano state sovvenzionate da almeno tre anni e abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti. Agli enti o associazioni stabili ed ai circuiti territoriali di cui ai successivi articoli 7 e 13 può essere concesso un acconto fino al 90% previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di darne prioritaria destinazione al pagamento delle compagnie ospitate.

9. Ai fini dell'acconto, oltre ai costi sostenuti, dovrà essere documentato:

a) *per le iniziative ad attività stabile* lo svolgimento di almeno sessantacinque giornate recitative, che per gli organismi di cui al successivo art. 9, deve comprendere almeno trenta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti;

b) *per le iniziative teatrali ad attività stagionale o assimilata* lo svolgimento di almeno trentacinque giornate recitative.

B) *Contributi.*

10. Per le iniziative di cui ai successivi articoli 10, 10-*bis* 11, nonché per gli esercizi teatrali di cui all'art. 15 con le specifiche modalità e criteri all'uopo previsti, può essere, a richiesta, assegnato un contributo forfettario — a titolo di concorso ai costi dell'attività — previa valutazione artistica e culturale del progetto e tenuto conto della continuità dell'impresa e con riferimento:

a) agli oneri assicurativi che siano o restino a carico dell'impresa;

b) ai costi di allestimento fino ad un massimo del:

70% per la realizzazione delle scene e dei costumi;

70% per il noleggio del materiale fonico, elettrico e nuove tecnologie o, in caso d'acquisto, fino al 70% di 1/3 di tale costo;

70% per la metà del costo delle compagnie per prove;

70% per l'affitto sala per prove;

70% per la registrazione della musica;

70% per la regia ed i collaboratori alla regia (coreografo, scenografo, costumista), con il limite del 70% del 20% del totale delle spese di allestimento.

11. Il contributo forfettario può essere aumentato, di regola, al momento della sua concessione, fino ad un massimo del 15% del suo ammontare, o diminuito fino al 100% dello stesso, valutando la qualità artistica e

culturale del progetto. In sede di verifica il contributo può essere ridotto o revocato sulla base dei risultati artistici e culturali conseguiti.

12. Ai beneficiari del contributo a carattere forfettario è assegnato altresì un contributo a carattere di rientro percentuale sugli incassi in misura pari al 6% degli stessi.

13. Il contributo per rientro percentuale sugli incassi è calcolato fino al prezzo medio del biglietto per recita di L. 32.000, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 2.500.000.000.

14. L'ammontare globale del contributo, sia forfettario che per rientro percentuale sugli incassi non può superare il 50% delle uscite complessive.

15. La liquidazione del contributo è disposta:

previa verifica, sentite le commissioni consultive per la prosa, dei risultati dell'attività svolta dalle singole iniziative in rapporto al programma considerato ai fini dell'intervento finanziario, sulla base del bilancio consuntivo finanziario ed artistico che dovrà essere presentato nei termini previsti all'ultimo comma dell'art. 3;

previo riscontro, da parte dell'amministrazione, della documentazione giustificativa di spesa.

16. In presenza di difformità tra i dati preventivi presi a base per l'assegnazione del contributo e quelli consuntivati, lo stesso può essere ridotto o revocato, sentite le competenti commissioni. L'amministrazione, in sede di liquidazione, opererà d'ufficio riduzioni di contributi, in presenza di documentazione giustificativa carente o difforme al conto consuntivo preventivato o verificato.

17. A richiesta dei beneficiari può essere disposta la liquidazione di un acconto fino a un massimo del 60% del contributo forfettario a favore di iniziative che abbiano fruito dell'intervento finanziario dello Stato da almeno tre anni e che abbiano regolarizzato la documentazione consuntiva relativa agli anni precedenti, e sempre che comprovino almeno il 60% delle spese considerate ai fini dell'assegnazione del contributo, nonché la realizzazione di almeno il 60% del programma di attività.

Disposizioni comuni.

18. Per le iniziative che siano state destinatarie di sovvenzioni o contributi da almeno cinque anni consecutivi ed abbiano regolarizzato la documentazione relativa agli anni precedenti, compresa la stagione teatrale 1990-91, può essere disposta la liquidazione di un acconto nella misura massima consentita, previa presentazione di un rendiconto parziale, sottoscritto dal legale rappresentante della compagnia, relativo al periodo di attività richiesto ai fini della liquidazione dell'acconto, corredato, per la metà da documentazione definitiva e, per la restante parte da dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante, nonché da bordereaux «interni» dei teatri, firmati dai responsabili degli esercizi, con riserva di successiva presentazione dei bordereaux vistati dalla S.I.A.E.

19. In mancanza o in caso di incompletezza della documentazione consuntiva prescritta, decorso un anno dalla chiusura della stagione teatrale, sarà disposta la decadenza dal beneficio concesso e saranno attivate le procedure per il recupero dell'acconto.

20. Le recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso superiore al foglio paga maggiorato del 15%, non sono computabili ai fini dei contributi percentuali sugli incassi, nonché del raggiungimento del numero delle giornate recitative richiesto dalla presente circolare per l'ammissione al contributo o alla sovvenzione dello Stato. Tale maggiorazione del 15% è elevata al 30% per le prime tre recite effettuate nella stessa piazza.

21. Le disposizioni di cui al precedente comma, non si applicano per le recite effettuate in Sardegna e in Sicilia.

Art. 5.

Enti ed istituzioni di diritto pubblico

1. All'Ente teatrale italiano, all'Istituto nazionale del dramma antico e all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» è assegnata e liquidata una sovvenzione annua all'inizio dei relativi esercizi finanziari su presentazione del programma e del bilancio preventivo.

2. A tali enti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali possono essere concesse — su istanza dell'ente medesimo o su iniziativa del Ministero — sovvenzioni finalizzate a particolari progetti di attività sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento, per l'E.T.I., al teatro danza, al teatro di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventù, alla drammaturgia contemporanea, ai programmi audiovisivi, alla promozione all'estero del teatro italiano, che verranno liquidate a presentazione del consuntivo dell'attività svolta.

3. In particolare una quota della sovvenzione all'Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico» potrà essere destinata al sostegno di iniziative anche produttive realizzate direttamente con la prevalente utilizzazione dei propri allievi o assunte in collaborazione con altri enti o organismi teatrali.

Art. 6.

Istituzioni culturali a carattere nazionale

1. All'Istituto del dramma italiano e alla Società italiana autori drammatici possono essere assegnate sovvenzioni annuali per la realizzazione del proprio programma, con esclusione di quelle attività che rientrino nella competenza istituzionale degli enti e istituzioni di diritto pubblico di cui al precedente art. 5 o dello Stato.

2. Le sovvenzioni sono liquidate, per l'80%, all'atto dell'assegnazione e, per il restante 20%, al termine dell'attività.

Art. 7.

Enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica

1. Gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le

particolari finalità artistiche, culturali e sociali della loro attività, per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino e regionale e si distinguono in:

teatri metropolitani, istituiti in città con almeno 300.000 abitanti;

teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale che, oltre l'attività di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti;

teatri di minoranze linguistiche, che possono essere istituiti in zone di confine, in comunità bilingue o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al quarto comma.

2. Tali enti o associazioni stabili, che devono dimostrare adeguate entrate di bilancio a titolo di apporto degli enti promotori da impiegare come prioritaria destinazione per la copertura dei costi di gestione, hanno il compito:

di curare la formazione l'aggiornamento e il perfezionamento di quadri artistici e tecnici;

di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;

di sostenere le attività di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le università, con particolare riferimento alla ospitalità di qualificate compagnie specializzate nel settore;

di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

3. Agli enti o associazioni stabili a iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale del 29 novembre 1990;

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

esclusività ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale con l'esclusione di altre attività manageriali, organizzative o di consulenza artistica presso strutture sovvenzionate nel campo del teatro di prosa.

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti ed il 60% del restante organico artistico e tecnico;

qualità delle attività di produzione e di ospitalità.

4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione e promozione che deve avere caratteristiche di attendibilità sia finanziaria che operativa.

5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica:

programmare una qualificata ospitalità in sede;

raggiungere, di massima, 10.000 giornate lavorative e 260 giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

allestire almeno un'opera di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni.

6. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sarà tenuto altresì conto:

di una scuola di formazione teatrale, o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quanto meno nelle città con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

di un centro teatro studio;

di un centro di servizi culturali e di attività editoriale;

del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala;

del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede;

del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

8. Saranno considerati, ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato, esclusivamente gli oneri sociali riferiti al personale artistico e tecnico.

9. A favore di ciascun ente è biennalmente accantonato, sulla base del progetto biennale e tenendo conto della specificità di ogni singolo ente, un apposito stanziamento. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attività svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potrà essere ridotta o aumentata e il relativo importo verrà portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo.

10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulerà con proprio decreto a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei

risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o pluriennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.

11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 50% del fabbisogno complessivo e comunque non inferiore ai costi generali di gestione;

c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale del 29 novembre 1990.

12. Il Ministro si riserva altresì la facoltà di convocare, in sedute congiunte, i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attività degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 8.

Enti o associazioni stabili ad iniziativa privata o mista pubblico-privata

1. Gli enti o associazioni stabili di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, sono promossi da imprese che abbiano un preciso riferimento socioculturale nel territorio sul quale essi operano e si caratterizzano per un un progetto artistico integrato di produzione, formazione, ricerca, promozione, ospitalità e gestione di esercizio.

2. A tali enti o associazioni sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:

esclusiva disponibilità di una sala teatrale di almeno cinquecento posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli;

direzione sia artistica che organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale inquadrata nella struttura dell'organismo. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia nel settore teatrale; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa. In caso di direzione collegiale deve essere indicato il responsabile della direzione artistica;

autonoma amministrazione;

stabilità biennale del nucleo artistico pari ad almeno il 30% dell'intero organico artistico;

stabilità del rapporto di lavoro del personale amministrativo e tecnico.

3. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti o associazioni devono inoltre:

presentare un progetto di produzione, promozione, aggiornamento e perfezionamento professionale;

raggiungere almeno cinquemila giornate lavorative e centotrenta giornate recitative di spettacoli prodotti direttamente;

rappresentare in sede almeno il 50% delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno considerate, comunque non oltre la metà del predetto minimo, anche le recite effettuate nell'ambito regionale;

programmare una qualificata ospitalità in sede.

4. I suddetti enti o associazioni devono dimostrare adeguate entrate di bilancio ed hanno il compito di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo, per il sostegno delle attività di ricerca e di sperimentazione e per favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli, realizzando cicli di recite a prezzi ridotti o speciali condizioni di abbonamento.

5. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione secondo i criteri di cui all'art. 4, si tiene altresì conto anche del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala e delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi.

6. Inoltre si terrà conto del livello di gestione dei teatri, e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.

7. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa formulerà con proprio decreto a cadenza biennale in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti e dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa privata o mista pubblico-privata, nonché dell'interesse pubblico perseguito con particolare riferimento al territorio.

8. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:

a) attività svolta per almeno due anni in conformità dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;

b) disponibilità finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore al 40% del fabbisogno complessivo.

9. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un ente o associazione stabile di produzione. Restano, comunque, confermati quelli che siano stati riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

10. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi degli enti, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto biennale. A tale fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

11. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 9.

Enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù.

1. Agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca teatrale nel campo della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventù che sono riconosciuti nel decreto annuale di cui al successivo comma 7 anche per i rapporti con le regioni e gli enti locali territoriali possono essere assegnate sovvenzioni annuali, qualora gli stessi svolgano con carattere di continuità:

a) attività di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca, anche in collaborazione con le università;

b) attività di produzione, promozione e ricerca nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

organico progetto annuale di produzione, promozione e ospitalità con particolare riguardo a quella di qualificate compagnie specializzate nel settore;

direzione artistica e organizzativa in esclusiva di comprovata qualificazione professionale. Tale esclusività concerne, in via generale, le prestazioni artistiche e organizzative in Italia; eventuali deroghe di carattere eccezionale potranno essere concesse, su motivata richiesta delle istituzioni interessate, sentite le commissioni consultive della prosa;

sedi teatrali direttamente gestite e idoneamente attrezzate per rappresentazioni di spettacoli e direttamente gestite, di cui almeno una con capienza non inferiore a duecento posti e munita delle prescritte autorizzazioni per la rappresentazione in pubblico degli spettacoli;

apporti di enti locali o di altri soggetti pubblici o privati non in corrispettivo di recite in misura non inferiore al 15% del fabbisogno complessivo;

attività di laboratorio.

3. Al direttore artistico del centro, in linea di massima, non può essere affidata oltre la metà delle regie degli spettacoli prodotti.

4. In ogni caso, fermo restando il limite di centotrenta giornate recitative, l'attività non può essere inferiore a sessantacinque giornate recitative di spettacoli prodotti, di cui almeno la metà rappresentati in sede e sessantacinque giornate recitative di spettacoli ospitati, dei quali non oltre la metà realizzati da altri centri riconosciuti.

5. Le recite realizzate in coproduzione verranno considerate in proporzione alla rispettiva partecipazione ai costi ed in rapporto alla qualificazione artistica e professionale degli organismi e delle compagnie coproduttrici.

6. Per gli organismi operanti nei territori dell'Italia insulare, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, quarto comma, i limiti per quanto riguarda il numero dei posti necessari per le sale e delle giornate recitative, sono ridotti a cento.

7. Alla fine di ogni stagione teatrale e sulla base dei risultati conseguiti, il Ministro del turismo e dello spettacolo sentite le commissioni consultive della prosa formulerà, con proprio decreto, un elenco annuale dei suddetti enti in possesso dei prescritti requisiti.

8. Non può essere riconosciuto in ogni regione più di un organismo di produzione e promozione nel campo della sperimentazione e uno in quello del teatro per l'infanzia e la gioventù. Restano, comunque, confermati quelli che siano stati riconosciuti a tale titolo, anche se in numero superiore ad uno per regione.

9. Il Ministro si riserva la facoltà di fissare, con proprio decreto, una direttiva circa la formulazione di statuti omologhi dei centri, che gli stessi sono tenuti ad adottare ai fini del riconoscimento o del mantenimento nel suddetto decreto annuale. A tal fine l'amministrazione procederà ad una preventiva consultazione dei legali rappresentanti e dei direttori artistici degli enti.

10. Il Ministro si riserva, altresì, la facoltà di convocare, in sedute congiunte, gli esponenti dei centri di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 10.

Imprese teatrali di produzione ad iniziativa privata a carattere individuale, collettiva, cooperativistica o associativa.

1. Alle imprese teatrali sia in forma individuale, collettiva, cooperativistica o associativa possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta delle iniziative medesime.

2. Tali imprese si distinguono in:

A) *Imprese stabili di prosa* per le quali sono richiesti i seguenti requisiti:

essere state sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio;

nel triennio: possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa stabile; disporre di una direzione artistica di comprovata professionalità nonché di un nucleo artistico e tecnico riconoscibile;

presentare un progetto annuale di attività che preveda lo svolgimento di una attività teatrale continuativa di cinque mesi articolati in almeno centoventi giornate recitative.

Nell'ambito delle imprese stabili di prosa si distinguono le imprese di giro nazionale che svolgano attività teatrale in almeno trenta piazze dislocate in non meno di quattro regioni. Esclusivamente per tali imprese — ai fini della quantificazione dell'intervento finanziario — saranno valutati gli oneri sociali ed i costi di allestimento in misura maggiore che per le altre iniziative. Per le stesse che richiedano la sovvenzione sarà valutato anche il numero delle piazze.

B) *Imprese teatrali stagionali o assimilate* per le quali è richiesta l'effettuazione di un minimo di settanta giornate recitative.

Presupposto per l'ammissione all'intervento finanziario per le suddette imprese è che abbiano effettuato, nella stagione teatrale precedente, almeno cinquanta recite senza intervento finanziario dello Stato, salvo deroghe eccezionali motivate dalla notorietà della direzione artistica o degli interpreti.

Possono richiedere — in sede di presentazione della relativa domanda — che venga tenuto conto, ai fini della determinazione della sovvenzione, oltre che degli oneri sociali, anche di una quota forfettaria degli stessi — da determinarsi in sede di fissazione dei criteri attuativi della presente circolare — in sostituzione dei costi di allestimento.

Ai fini della presente circolare è assimilata all'attività delle imprese teatrali stagionali anche l'attività di cabaret e altri generi assimilabili.

L'individuazione dell'appartenenza dell'attività svolta ai generi teatrali viene effettuata — su parere della commissione della prosa — con riferimento al testo presentato.

Art. 10-*bis*.

Operetta

1. Le imprese teatrali che svolgono attività di operetta sono equiparate — agli effetti della presente circolare — alle imprese teatrali stagionali di cui al precedente art. 10.

2. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione o contributo, fermo restando quanto già previsto, il costo degli allestimenti sarà valutato tenendo conto, in linea di massima, della media dei corrispondenti costi sostenuti, al medesimo titolo, dalle compagnie teatrali che svolgono attività di prosa.

Art. 11.

Commedia musicale

1. La commedia musicale è equiparata, salvo quanto previsto dal presente articolo, alla attività di prosa.

2. Alle imprese teatrali stabili o stagionali che effettuino spettacoli di commedia musicale possono essere concesse sovvenzioni o contributi, su specifica richiesta degli interessati.

3. Presupposto per l'ammissione agli interventi finanziari previsti è la validità artistica del progetto e organizzativa dell'impresa.

4. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione o del contributo forfettario il costo degli allestimenti sarà valutato tenendo conto, in linea di massima, della *media dei corrispondenti costi sostenuti* al medesimo titolo o dalle imprese stabili di prosa o da quelle stagionali.

5. Per spettacoli di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, il contributo percentuale sugli incassi di cui al comma 13 dell'art. 4, è elevato all'8% e comunque per un incasso lordo complessivo non superiore a L. 3.000.000.000.

Art. 12.

Progetti speciali

1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico ed organizzativo.

2. Presupposti per il sovvenzionamento sono:

l'alternatività dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare;

l'incompatibilità della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa.

3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attività teatrali di prosa.

4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non più di cinque progetti speciali dei quali:

tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico;

almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di età, tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con età superiore e che abbiano già svolto attività recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico-organizzative:

un progetto finalizzato allo studio e alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti:

a) direzione artistica affidata ad una personalità di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa;

b) progettualità annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca;

c) attività laboratoriale;

d) disponibilità di una sede appositamente attrezzata per le suddette attività laboratoriali;

e) seminari, convegni;

f) pubblicazioni;

g) eventuale allestimento di spettacoli.

Art. 13.

Circuiti territoriali

1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attività di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale.

2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o ad associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attività di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale.

3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo sono:

progetto di attività che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative vincolate su almeno dieci piazze, dislocate in modo che sia assicurata non meno di una presenza in ogni provincia, ed effettuate in teatri agibili con almeno trecento posti muniti delle prescritte autorizzazioni;

presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo;

stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione gestione;

effettuazione di un adeguato numero di repliche in rapporto al numero dei teatri disponibili.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato si terrà conto, in linea di massima, dei contratti a percentuale applicati dai circuiti alle compagnie per recite effettuate in teatri con almeno trecento posti ed in città con almeno 20.000 abitanti, nonché del rapporto fra il totale delle recite pagate e quello a percentuale.

5. L'ammontare delle sovvenzioni dovrà tenere conto anche del numero e della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dei costi delle compagnie e del numero delle presenze degli spettatori con riferimento particolare al numero degli abbonati e del pubblico organizzato soprattutto giovanile, riscontrato nella stagione teatrale precedente nonché di documentata attività di promozione.

6. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terrà conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.

7. Il Ministro si riserva la facoltà di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale dell'attività svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.

Art. 14.

Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatri di figura di rilevanza nazionale

1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di:

A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgono attività di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale.

B) Enti e associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attività di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti.

C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attività didattica e teatrale.

D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura, svolgono attività di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonché di produzione di spettacoli. In tal caso dovranno annualmente allestire una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilità di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terrà conto anche delle spese di gestione di tale spazio.

2. Agli organismi di cui alla lettera *A)* aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE può essere concessa una sovvenzione — limitatamente alla attività svolta in Italia — sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano.

3. L'eventuale attività produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere *A), C)* e *D)*, deve essere connessa con le finalità istituzionali e non può assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potrà essere valutata solo come impresa teatrale ai sensi del precedente art. 10.

4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attività; per le associazioni di cui alla lettera *C)*, l'intervento dello Stato può essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale.

5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validità artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identità di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identità degli amministratori e direttori artistici.

6. La liquidazione delle sovvenzioni è disposta al termine dell'attività.

7. In fase di prima applicazione della presente circolare, le iniziative di cui al presente articolo, possono presentare — entro il 30 giugno p.v. — l'istanza di sovvenzione, corredata da progetto artistico e preventivo finanziario riferita al periodo 1° settembre-31 dicembre 1991.

Art. 15.

Esercizio teatrale

1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala tenuto conto del numero degli spettatori e in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato riscontrati nella stagione teatrale precedente.

2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni o ai contributi sono:

licenza di esercizio;

la programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative per iniziative *ad attività stabile*;

la programmazione di almeno novanta giornate recitative per le iniziative ad attività stagionale;

l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro. Procedendosi, a tal fine, agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 14.

3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione o del contributo saranno prese in considerazione esclusivamente le recite effettuate da compagnie beneficiarie di interventi finanziari statali tenendo, altresì, conto della qualità degli spettacoli ospitati, nonché dello spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.

4. In alternativa alla richiesta della sovvenzione può essere concesso, a domanda, un contributo forfettario fino al 50% degli oneri sociali e fino al 10% dei costi per attività di promozione nonché un contributo percentuale nella misura del 6% degli incassi lordi riferiti al prezzo medio del biglietto per recita fino a L. 32.000, elevabili all'8% nel caso di rappresentazioni di opere di autore italiano contemporaneo, e comunque riferito ad un incasso lordo complessivo per l'intera stagione teatrale non superiore a L. 2.500.000.000.

5. Ai fini degli interventi finanziari di cui al presente articolo si applica, altresì, quanto previsto dalla presente circolare in ordine ai diritti di prevendita ed alle recite per le quali venga corrisposto un compenso fisso.

Art. 16.

Teatro universitario

1. Sovvenzioni possono essere concesse a favore di organismi teatrali che operino stabilmente in strutture universitarie statali o parificate per l'attuazione di iniziative di produzione teatrale nell'ambito di programmi di studio e di ricerca, anche in collaborazione con gli enti o associazioni di cui ai precedenti articoli 7 e 9.

2. Le sovvenzioni sono concesse ad integrazione di un prevalente apporto da parte degli organismi scolastici in termini finanziari o di servizi finanziariamente quantificabili e sono liquidate a presentazione del consuntivo di attività.

3. Per i centri, i dipartimenti e gli istituti universitari sovvenzionati a diverso titolo, nelle ultime tre stagioni teatrali possono essere concesse anticipazioni fino al 70% della sovvenzione assegnata in rapporto all'attività svolta.

Art. 17.

Rassegne e festivals

1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscono alla diffusione e all'incremento del teatro in Italia anche nei riflessi della valorizzazione turistica delle località interessate.

2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralità di spettacoli di prosa ispirati a un medesimo tema teatrale o culturale che si svolgano in un arco di tempo limitato e in uno stesso luogo.

3. L'intervento finanziario dello Stato è comunque integrativo rispetto a quello degli enti locali.

4. Non possono essere concesse sovvenzioni — ai sensi del presente articolo — a favore delle iniziative già ammesse ad altro titolo ad interventi finanziari previsti dalla presente circolare.

5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste, le iniziative si distinguono in:

A) *Iniziative di particolare rilevanza nazionale e internazionale* che siano state sovvenzionate da almeno tre anni. Alla fine di ogni anno teatrale il Ministro del turismo e dello spettacolo formulerà, con proprio decreto, un elenco di tali iniziative alle quali potrà essere assegnata una sovvenzione non superiore al 50% delle entrate complessive. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico dotato di indiscusso prestigio culturale e di una provata capacità professionale, nonché di una struttura tecnico-organizzativa permanente. Devono altresì prevedere:

una pluralità di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale;

ospitalità in maggioranza, o coproduzioni in via esclusiva, effettuate con imprese italiane sovvenzionate per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio; ovvero ospitalità di compagnie internazionali;

partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival.

B) *Iniziative non comprese nell'elenco precedente.* A tali iniziative potrà essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni.

6. La liquidazione della sovvenzione è disposta al termine dell'attività, sulla base della documentazione consuntiva.

Art. 18.

Teatro di ricerca

1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 9, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulerà — alla fine di ogni stagione teatrale — sulla base dell'attività svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a quindici, di iniziative che svolgano ad alto e qualificato livello attività di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.

2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:

la continuità e l'identità del nucleo artistico;

l'autonomia creativa e organizzativa;

la disponibilità, anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attività laboratoriale;

programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.

3. Ai fini della determinazione della sovvenzione si terrà conto — oltre di quanto previsto nell'art. 4, punto *A)* — anche dei costi di laboratorio nonché di quelli per altre attività collaterali connessi con il progetto di ricerca.

4. L'attività di laboratorio viene computata nell'ambito del 30% dell'attività complessiva dell'iniziativa che non può essere inferiore a settanta giornate recitative.

Art. 19.

Teatro per l'infanzia e la gioventù

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera *b)*, il Ministro del turismo e dello spettacolo si riserva di formulare, con proprio decreto, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a otto, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attività nel campo del teatro per l'infanzia e la gioventù.

2. Tali iniziative devono, comunque, possedere i requisiti previsti dal secondo comma di cui al precedente art. 18 ed alle stesse può essere applicato quanto previsto agli ultimi due commi dello stesso articolo.

Art. 20.

Promozione teatrale all'estero

1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero è disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 settembre 1989 e su eventuali successive modificazioni.

Art. 21.

Disposizioni generali

1. Le imprese teatrali che intendono agire con più compagnie o che gestiscono più sale devono specificare, all'atto della domanda, il numero delle compagnie o delle sale gestite.

2. Ai fini della più idonea utilizzazione delle risorse, sono valutate con particolare favore, le iniziative che realizzano la concentrazione di qualificati apporti artistici, organizzativi e imprenditoriali mediante fusione di complessi professionali già operanti, per l'attuazione di un progetto di attività pluriennale.

3. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli ENPALS 031.

4. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo a titolo di documentazione dell'attività recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della SIAE.

5. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti.

6. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto nonché, alla fine dell'attività, alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verrano indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative.

7. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilità civile e penale, sia i programmi di attività da svolgere che quelli svolti, sia i bilanci preventivi che i conti consuntivi che devono essere trasmessi al Ministero del turismo e dello spettacolo a corredo delle istanze di assegnazione, di liquidazione di eventuali acconti e della liquidazione del saldo.

8. Presso il domicilio fiscale dei beneficiari degli interventi finanziari, devono essere tenute le documentazioni contabili costantemente aggiornate a disposizione di eventuali verifiche contabili disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme, che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore di iniziative teatrali.

9. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attività che si svolgeranno in un intero anno teatrale e che interessano la competenza dei due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale è stata effettuata in prevalenza l'attività sovvenzionata.

10. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque subordinate alle disponibilità del bilancio dello Stato.

Art. 22.

Norme transitorie e finali

1. Nella corrente stagione teatrale, le iniziative che presentino il consuntivo della precedente stagione 1990-91 entro il 15 giugno 1991 saranno sottoposte a verifica entro il 31 luglio 1991 ed entro la medesima data saranno assegnati contemporaneamente gli interventi finanziari per la stagione 1991-92.

2. Per una migliore e più razionale disciplina del settore della distribuzione il Ministro si riserva la facoltà di emanare norme integrative o modificative della presente circolare, entro il 31 maggio 1991.

3. La presente circolare ha validità per la stagione 1991-92 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1992.

Il Ministro: TOGNOLI

91A1801

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con decreti in data 12 aprile 1991, ha accettato le dimissioni che gli sono state rassegnate il 29 marzo 1991 dal Gabinetto presieduto dall'on. Giulio Andreotti ed ha altresì accettato le dimissioni dalle rispettive cariche rassegnate dai Sottosegretari di Stato.

Considèrato poi che l'on. Giulio ANDREOTTI, ha accettato l'incarico di formare il Governo conferitogli in data 5 aprile 1991, il Presidente della Repubblica lo ha nominato, con decreto del 12 aprile 1991, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con altro decreto in pari data, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica ha nominato:

l'on. Remo GASPARI, Ministro senza portafoglio;

l'on. Nicola CAPRIA, Ministro senza portafoglio;

l'on. Calogero MANNINO, Ministro senza portafoglio, con l'incarico degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

l'on. Pier Luigi ROMITA, Ministro senza portafoglio;

l'on. Fermo Mino MARTINAZZOLI, Ministro senza portafoglio;

la sen. Rosa JERVOLINO RUSSO, Ministro senza portafoglio;

il cons. Antonio MACCANICO, Ministro senza portafoglio;

l'on. Carmelo CONTE, Ministro senza portafoglio;

l'on. Egidio STERPA, Ministro senza portafoglio;

l'on. Margherita BONIVER, Ministro senza portafoglio;

l'on. Gianni DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri;*

l'on. Vincenzo SCOTTI, *Ministro dell'interno;*

l'on. Claudio MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia;*

l'on. Paolo CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica;*

l'on. Salvatore FORMICA, *Ministro delle finanze;*

il sen. Guido CARLI, *Ministro del tesoro;*

l'on. Virginio ROGNONI, *Ministro della difesa;*

l'on. Riccardo MISASI, *Ministro della pubblica istruzione;*

il sen. Giovanni PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici;*

l'on. Giovanni GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste;*

il prof. Carlo BERNINI, *Ministro dei trasporti;*

l'on. Carlo VIZZINI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;*

l'on. Guido BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;*

il dott. Franco MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale;*

l'on. Vito LATTANZIO, *Ministro del commercio con l'estero;*

l'on. Ferdinando FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile;*

l'on. Adolfo BATTAGLIA, *Ministro delle partecipazioni statali;*

l'on. Francesco DE LORENZO, *Ministro della sanità;*

l'on. Carlo TOGNOLI, *Ministro del turismo e dello spettacolo;*

l'on. Giuseppe GALASSO, *Ministro per i beni culturali e ambientali;*

il sen. Giorgio RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente;*

il prof. Antonio RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.*

Tenuto peraltro conto che i Ministri MACCANICO, BATTAGLIA e GALASSO non hanno prestato il prescritto giuramento, il Presidente della Repubblica, con decreto del 13 aprile 1991, adottato su proposta del Presidente del Consiglio, ha incaricato quest'ultimo di reggere *ad interim* il Ministero delle partecipazioni statali ed il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Inoltre, con decreti in data 13 aprile 1991, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sentito il Consiglio dei Ministri, ha

attribuito al Ministro di grazia e giustizia on. Claudio MARTELLI le funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri ed ha altresì nominato l'on. Adolfo CRISTOFORI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo.

Con proprio decreto, in data 13 aprile 1991, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, ha conferito i seguenti incarichi ai sottoelencati Ministri senza portafoglio:

all'on. Remo GASPARI *la funzione pubblica;*

all'on. Nicola CAPRIA *il coordinamento della protezione civile;*

all'on. Pier Luigi ROMITA *il coordinamento delle politiche comunitarie;*

all'on. Fermo Mino MARTINAZZOLI *le riforme istituzionali;*

alla sen. Rosa JERVOLINO RUSSO *gli affari sociali;*

all'on. Carmelo CONTE *i problemi delle aree urbane;*

all'on. Egidio STERPA *i rapporti con il Parlamento;*

all'on. Margherita BONIVER *gli italiani all'estero e l'immigrazione.*

Con propri decreti, in data 17 aprile 1991, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dai Ministri MACCANICO, BATTAGLIA e GALASSO ed ha confermato *l'interim* al Presidente del Consiglio dei Ministri per i Dicasteri delle partecipazioni statali e per i beni culturali e ambientali.

Infine, con propri decreti, in data 17 aprile 1991, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha nominato i seguenti sottosegretari di Stato:

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. Francesco D'ONOFRIO (Riforme istituzionali), il sen. Francesco CIMINO (Mezzogiorno) e l'on. Carmelo PUJIA (Mezzogiorno);

agli affari esteri, l'on. Andrea BORRUSO, il sen. Ivo BUTINI, l'on. Claudio LENOCI e il sen. Claudio VITALONE;

all'interno, l'on. Saverio D'AQUINO, l'on. Franco FAUSTI, il sen. Giancarlo RUFFINO e l'on. Valdo SPINI;

alla grazia e giustizia, il sen. Franco CASTIGLIONE, il sen. Giovanni Silvestro COCO e l'on. Vincenzo SORICE;

al bilancio e programmazione economica, il sen. Paolo FOGU e il sen. Angelo PICANO;

alle finanze, l'on. Stefano DE LUCA, l'on. Dino MADAUDO, l'on. Carlo MEROLLI, l'on. Carlo SENALDI e l'on. Domenico SUSI;

al tesoro, l'on. Mauro BUBBICO, l'on. Luigi FOTI, il sen. Angelo PAVAN, l'on Emilio RUBBI e l'on. Maurizio SACCONI;

alla difesa, l'on. Antonio BRUNO, il sen. Giuseppe FASSINO, l'on. Mario Clemente MASTELLA e il sen. Delio MEOLI;

alla pubblica istruzione, l'on. Beniamino BROCCA, l'on. Laura FINCATO e l'on. Savino MELILLO;

ai lavori pubblici, l'on. Francesco CURCI, il sen. Saverio D'AMELIO, l'on. Giulio FERRARINI e l'on. Ettore PAGANELLI;

all'agricoltura e foreste, l'on. Alessandro GHINAMI, l'on. Maurizio NOCI e l'on. Romeo RICCIUTI;

ai trasporti, il sen. Gualtiero NEPI, il sen. Giuseppe Lelio PETRONIO e l'on. Giuseppe SANTONASTASO;

alle poste e telecomunicazioni, l'on. Giuseppe ASTONE, l'on. Raffaele RUSSO e l'on. Francesco TEMPESTINI;

all'industria, commercio e artigianato, l'on. Paolo BABBINI, l'on. Attilio BASTIANINI e l'on. Giuseppe FORNASARI;

al lavoro e previdenza sociale, il sen. Giampaolo BISSI, l'on. Graziano CIOCIA e l'on. Ugo GRIPPO;

al commercio con l'estero, l'on. Franco BONFERRONI e l'on. Alberto ROSSI;

alla marina mercantile, l'on. Giuseppe DEMITRY e l'on. Giovanni MONGIELLO;

alle partecipazioni statali, l'on. Paolo DEL MESE e l'on. Sebastiano MONTALI;

alla sanità, l'on. Paolo BRUNO, l'on. Mariapia GARAVAGLIA e la sen. Elena MARINUCCI;

al turismo e spettacolo, il sen. Antonio MURATORE e l'on. Luciano REBULLA;

ai beni culturali e ambientali, l'on. Gianfranco ASTORI e il sen. Luigi COVATTA;

all'ambiente, l'on. Piero Mario ANGELINI;

all'università e ricerca scientifica e tecnologica, il sen. Learco SAPORITO e l'on. Giuliano ZOSO.

91A1828

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate e revocate nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 marzo 1991

OFFICINE AUTORIZZATE

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	Note
Omeo Tossicologici Italia S.r.l.	Carsoli (L'Aquila), via Tiburtina Valeria, km. 69,3	Preparati da usare in terapia omeopatica	D.M. 2-1-1991, n. 7500	Attivazione
Ivaz S.r.l.	Noventa Padovana (Padova), via Vigonovese, 133	Vaccini per uso veterinario	D.M. 2-1-1991, n. 7505	Attivazione
ISF S.p.a., Allergan S.p.a., D.L.Z. Zambeletti S.p.a., Smith, Kline & French S.p.a., Schiapparelli Searle S.r.l.	Pomezia (Roma), via Costarica, 20	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7506	Estensione del consorzio di produzione
ISF S.p.a., Smith, Kline & French S.p.a., Allergan S.p.a., Schiapparelli Searle S.r.l., D.L.Z. Zambeletti S.p.a.	Milano, viale Ortles, 12	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7507	Estensione del consorzio
ISF S.p.a., Allergan S.p.a., Smith, Kline & French S.p.a., Schiapparelli Searle S.r.l., D.L.Z. dott. Zambeletti S.p.a.	Roma, via Tiburtina, 1040	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7508	Estensione del consorzio.
D.L.Z. dott. Zambeletti S.p.a., ISF S.p.a., Schiapparelli Searle S.r.l., Allergan S.p.a., Smith, Kline & French S.p.a.	Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7509	Attivazione di officina consortile
Chemil Farmaceutici S.r.l., Biologici Italia Laboratoires S.r.l.	Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 2-1-1991, n. 7510	Attivazione di officina consortile
Antibiotici Cristallizzati Sterili S.p.a.	Zoate Tribiano (Milano), via privata Maria Teresa, 11	Preparati galenici	D.M. 2-1-1991, n. 7512	Attivazione
Dott. Formenti S.p.a., Boots Italia S.p.a., Puropharma S.r.l., Farmaceutici Formenti S.p.a., Prodotti Formenti S.r.l., Blue Cross S.r.l., Lab. Chim. Farm. G. Zoja S.p.a., Ircafarm S.r.l.	Origgio (Varese), via Di Vittorio, 2	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-2-1991, n. 7513	Modifica consorzio di produzione
Fulton Medicinali S.r.l. . .	Settimo Milanese (Milano), via Edison, 68/70	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7515	Attivazione
Bioresearch S.p.a., Errekappa Euroterapici S.p.a.	Liscate (Milano), località Roggia Pirola	Specialità medicinali	D.M. 5-2-1991, n. 7517	Attivazione di officina consortile
Biolab SGS. S.r.l.	Vimodrone (Milano), via Buozzi, 2	Controlli biologici di specialità medicinali	D.M. 5-2-1991, n. 7518	Attivazione

Società	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi provvedimento	*Note*
Beltapharm S.r.l.	Cusano Milanino (Milano), via Stelvio, 66	Specialità medicinali	D.M. 5-2-1991, n. 7520	Attivazione
Leben s S.r.l.	Roma, via Rovigo, 1	Specialità medicinali	D.M. 21-2-1991, n. 7522	Trasferimento di autorizzazione
Phideapharma S.r.l., Chiesi Farmaceutici S.p.a., Master Pharma S.r.l.	Parma, via S. Leonardo, 96	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-2-1991, n. 7527	Fusione per incorporazione
Chiesi Farmaceutici S.p.a., Master Pharma S.r.l., Phideapharma S.r.l.	Parma, via Palermo, 26/A	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 18-2-1991, n. 7528	Fusione per incorporazione
Chiesi Farmaceutici S.p.a.	Parma, via S. Leonardo, 96	Materie prime da usare in medicina	D.M. 18-2-1991, n. 7529	Fusione per incorporazione
Lachifarma lab. bioch. salentino S.r.l.	Zollino (Lecce), s.s. n. 16 zona ind.	Preparati galenici	D.M. 21-2-1991, n. 7534	Attivazione
S.I.F.I. S.p.a.	Aci S. Antonio (Catania), loc. Monterosso Etneo	Preparati galenici	D.M. 21-2-1991, n. 7535	Attivazione
Farmaceutici Gellini S.p.a., Nuova ICC International Chem. Co. S.r.l.	Aprilia (Latina), via Nettunense, km. 20,3	Specialità medicinali per uso veterinario	D.M. 21-2-1991, n. 7536	Attivazione consorzio
Laboratorio farmacogeno AFOM S.r.l.	Brandizzo (Torino), via Torino, 448	Preparati galenici	D.M. 21-2-1991, n. 7540	Attivazione
Gruppo Lepetit S.p.a., Hammer Pharma S.p.a.	Anagni (Frosinone), loc. Valcanello	Specialità medicinali	D.M. 27-3-1991, n. 7542	Attivazione di officina comune
Chemiferm S.r.l.	Livraga (Milano), via F.lli Cairoli, 39	Fermenti lattici e materie prime da usare in medicina	D.M. 21-2-1991, n. 7543	Trasferimento di autorizzazione ed estensione della produzione

OFFICINE REVOCATE

Società	Sede officina	Produzione revocata	Estremi provvedimento	*Note*
Biologici Italia Laboratories S.r.l.	Guamo (Lucca), via Sottomonte, 27	Specialità medicinali	D.M. 5-2-1991, n. 7511	Revoca su rinuncia
IRCA Ind. Ric. Chimiche d'Albano S.p.a.	Albano S. Alessandro (Bergamo), via del Tonale, 87	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7514	Revoca su rinuncia
Fulton medicinali S.r.l. . .	Milano, corso Vercelli, 54	Specialità medicinali	D.M. 18-2-1991, n. 7516	Revoca su rinuncia
Beltapharm S.r.l.	Cinisello Balsamo (Milano), via per Bresso, 47	Specialità medicinali	D.M. 5-2-1991, n. 7519	Revoca su rinuncia
EPO Ist. chimico fitoterapico S.r.l.	Milano, via Stadera, 19	Preparati galenici	D.M. 18-2-1991, n. 7530	Revoca su rinuncia
Nobel Chemicals S.r.l. . .	Peregallo di Lesmo (Milano), via Risorgimento, 4	Materie prime da usare in medicina	D.M. 21-2-1991, n. 7531	Revoca su rinuncia
Nuova ICC International Chem. Co. S.r.l.	Aprilia (Latina), via Pontina, km. 47,015	Specialità medicinali e preparati galenici	D.M. 21-2-1991, n. 7537	Revoca su rinuncia

91A1790

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 7511 del 5 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società Biologici Italia Laboratories S.r.l., sita in Guamo (Lucca), via Sottomonte, 27.

Con decreto ministeriale n. 7514 del 18 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società IRCA - Ind. ric. chimiche d'Albano S.p.a, sita in Albano S. Alessandro (Bergamo), via del Tonale, 87.

Con decreto ministeriale n. 7516 del 18 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società Fulton medicinali S.r.l., sita in Milano, corso Vercelli, 54.

Con decreto ministeriale n. 7519 del 5 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina della società Beltapharm S.r.l., sita in Cinisello Balsamo (Milano), via per Bresso, 47.

Con decreto ministeriale n. 7530 del 18 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina della società Epo Ist. chimico fitoterapico S.r.l., sita in Milano, via Stadera, 19.

Con decreto ministeriale n. 7531 del 21 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre materie prime da usare in medicina nell'officina della società Nobel Chemicals S.r.l., sita in Peregallo di Lesmo (Milano), via Risorgimento, 10.

Con decreto ministeriale n. 7537 del 21 febbraio 1991 è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina della società Nuova ICC International Chem. Co. S.r.l., sita in Aprilia (Latina), via Pontina Km. 47,015.

91A1802

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Nuova Sogimez*, con sede in Napoli e stabilimento di Teverola (Caserta):

periodo: dal 14 maggio 1990 all'11 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 14 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

2) *Ditta Pascucci Giuseppe* presso Fincantieri, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

Periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Moneta industrie*, con sede in Casalnuovo di Napoli (Napoli) e stabilimento di Casalnuovo di Napoli (Napoli):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 19 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 19 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Manifattura del Matese*, con sede in Napoli e stabilimento di Piedimonte Matese (Caserta):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 18 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Immobiliare Redoil*, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 6 luglio 1987 al 24 luglio 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 24 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

7) *S.p.a. Cirio Bertolli De Rica Soc. gen. delle conserve alimentari*, con sede in Napoli e stabilimento di Lucca:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 1° novembre 1986;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. La Meccanica Nese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

Periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 6 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 14 maggio 1990 al 10 novembre 1990;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dall'11 novembre 1990 al 5 maggio 1991:
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.a.s. F.lli Troncone di Troncone Emidio & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 2 giugno 1991;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 7 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 7 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.a.s. Calzaturificio Chanelles di Nacarlo Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 5 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Cozzolino Vincenzo*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 12 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.n.c. Calzaturificio Musetta*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):
periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Fulgor cavi*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 3 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 4 settembre 1990: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *Cozzolino Luigi*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 26 luglio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 26 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. C.I.R. - Cartiere italiane riunite*, con sede in Milano stabilimento di Coazze (Torino), sede di Milano e Serravalle Sesia (Vercelli):
periodo: dal 15 ottobre 1990 al 15 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 17 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere Riunite Donzelli e Meridionali*, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone) e sede amministrativa di Milano:
periodo: dal 30 ottobre 1990 al 15 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 30 maggio 1983: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Ejel*, con sede in Torino e stabilimento di Grugliasco (Torino):
periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. De Medici e Co.*, con sede in Milano e stabilimento di Milano:
periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana* ex *Costr. mecc. F.B.M.*, con sede in Milano e stabilimento in Terno d'Isola (Bergamo):
periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Interchim*, con sede in Ciriè, fraz. Borche (Torino) e stabilimento di Ciriè, fraz. Borche (Torino):
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 13 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *Scarpina Donato*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge 301/79) - Fallimento dell'11 maggio 1988 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986: dal 13 maggio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Peg Perego Pines*, con sede in Arcore (Milano) e stabilimento di Arcore (Milano):
periodo: dal 17 novembre 1986 al 17 maggio 1987;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 675/77.

9) *S.r.l. I.D.T. De Coster*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. I.D.T. De Coster*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dall'8 luglio 1991 al 14 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 14 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 14 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. B.P.D. Difesa e Spazio*, con sede in Milano, limitatamente agli stabilimenti di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma):
periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Data Management*, con sede in Milano e stabilimenti di Firenze, Milano e Roma:
periodo: dal 6 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):
periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.r.l. Rainox*, con sede in Lentate sul Seveso (Milano) e stabilimento di Lentate sul Seveso (Milano):
periodo: dal 27 maggio 1991 al 31 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crizi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 31 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 31 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma, direzione generale e sede secondaria di Genova e unità nazionali:
periodo: dal 31 dicembre 1989 al 30 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Ilva*, con sede in Roma, direzione generale e sede secondaria di Genova e unità nazionali:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.r.l. Adda telefonia*, con sede in Milano e stabilimento di Cassano d'Adda (Milano):
periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 novembre 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 24 novembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Egidio e Pio Gavazzi*, con sede in Milano e stabilimento di Desio (Milano):
periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

19) *S.a.s. Sea 2*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:
periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dall'11 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

20) *S.r.l. Cavitor*, con sede in Avigliana (Torino) e stabilimento di Avigliana (Torino):
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 13 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

21) *S.r.l. S.L.T.*, con sede in Torino e stabilimento di Collegno (Torino):
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

22) *S.r.l. Stampi Valsusa*, con sede in Torino e stabilimento di Borgone di Susa (Torino):
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

23) *S.r.l. Arnaud*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino):
periodo: dal 20 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

24) *S.r.l. Brevetti Silentium Motor*, con sede in Andezeno (Torino) e stabilimento di Andezeno (Torino):
periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Avellino*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 31 ottobre 1981: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

2) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 4 novembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

3) *S.p.a. Sviluppo attività produttive Caserta*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

4) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dal 23 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

5) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Lecce 1*, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 agosto 1981: dall'8 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

6) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sermoneta*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 27 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

7) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Sabaudia*, con sede in Latina e stabilimento di Latina;
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 28 novembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

8) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Ponticelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

9) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 22 dicembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

10) *S.r.l. Sviluppo attività produttive Giugliano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 3 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

11) *S.r.l. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

12) *S.p.a. Sviluppo attività produttive*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

13) *S.r.l. - Nuove iniziative per l'occupazione (N.I.O.)*, con sede in Licata (Agrigento) e stabilimento di Licata (Agrigento):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 14 ottobre 1981;
primo decreto ministeriale 21 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

14) *S.r.l. Inco - Iniziative calabresi per l'occupazione*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 30 marzo 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

15) *S.r.l. Inco 2 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 2*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

16) *S.r.l. Inco 1 - Iniziative calabresi per l'occupazione Castrovillari 1*, con sede in Castrovillari (Cosenza) e stabilimento di Castrovillari (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

17) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Rieti*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1982: dal 1° maggio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

18) *S.r.l. P.A.I. - Promozione attività industriali Brindisi*, con sede in Brindisi e stabilimento di Brindisi:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

19) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Satin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 1° settembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

20) *S.r.l. Sviluppo attività industriali*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

21) *S.r.l. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Cagliari e stabilimento di Cagliari:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 4 marzo 1982: dal 15 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

22) *S.p.a. N.I.O.V. - Nuove iniziative per l'occupazione Villacidro 1*, con sede in Villacidro (Cagliari) e stabilimento di Villacidro (Cagliari):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

23) *S.r.l. Sviluppo attitività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 22 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

24) *S.r.l. Sviluppo attività industriali Anagni*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

25) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Pomarico*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 20 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

26) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 7 agosto 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 6 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

27) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative per lo sviluppo industriale Venosa*, con sede in Venosa (Potenza) e stabilimento di Venosa (Potenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

28) *S.r.l. N.I.S.I. - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 9 agosto 1982: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

29) *S.p.a. N.I.S.I. - Nuove iniziative sviluppo industriale Potenza*, con sede in Potenza e stabilimento di Potenza:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

30) *S.r.l. N.A.I.C. - Nuove attività industriali Chieti*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 1° febbraio 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

31) *S.r.l. Industria napoletana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

32) *S.r.l. Sviluppo iniziative campane*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

33) *S.I.C. - Sviluppo iniziative campane* con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 26 settembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

34) *S.r.l. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

35) *S.p.a. Sviluppo industriale Grumo Nevano*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87 decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

36) *S.p.a. Nuova azienda campana*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

37) *S.r.l. Iniziative vesuviane*, con sede in Giugliano (Napoli) e stabilimento di Giugliano (Napoli):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 17 maggio 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

38) *S.r.l. Industria del Volturno*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1982: dal 29 giugno 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

39) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina Scalo e stabilimento di Latina Scalo:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

40) *S.r.l. Nuova industria pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991 n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 16 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

41) *S.r.l. A.I.A. - Attività industrie abruzzesi*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

42) *S.r.l. N.I.T. - Nuove iniziative teramane*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1983: dal 14 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

43) *S.r.l. P.A.T. - Promozione attività Teramo*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

44) *S.r.l. S.V.I.C. - Sviluppo iniziative cosentine*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

45) *S.r.l. Idris - ex Valdadige laterizi*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 17 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

46) *S.r.l. Iniziative del Basento*, con sede in Pomarico (Matera) e stabilimento di Pomarico (Matera):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1983: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

47) *S.r.l. Iniziative apuliane*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1983: dal 14 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

48) *S.p.a. Iniziative apuliane*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n, 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

49) *S.r.l. Iniziativa siciliana*, con sede in Agrigento e stabilimento di Agrigento:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 16 dicembre 1981;
primo decreto ministeriale 25 febbraio 1982: dal 13 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

50) *S.r.l. Iniziative valle del Sacco*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

51) *S.r.l. Sila 82*, con sede in Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

52) *S.r.l. Industria del Tirreno*, con sede in Praia a Mare (Cosenza) e stabilimento di Praia a Mare (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 29 luglio 1982;
primo decreto ministeriale 13 aprile 1984: dal 1° gennaio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

53) *S.r.l. Nuove industrie cosentine*, con sede in Rende Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

54) *S.r.l. Sarda Deriver*, con sede in Siniscola (Nuoro) e stabilimento di Siniscola (Nuoro):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dall'11 aprile 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

55) *S.r.l. Società irpina*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1983: dal 23 maggio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

56) *S.p.a. Società irpina*, con sede in Atripalda (Avellino) e stabilimento di Atripalda (Avellino):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

57) *S.r.l. Svap Umbria*, con sede in Spoleto (Perugia) e stabilimento di Spoleto (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 30 magro 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 13 giugno 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

58) *S.r.l. Lameziana industrie*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 28 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

59) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di ex Catanzaro ora Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 5 maggio 1983;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1984: dal 21 marzo 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

60) *S.r.l. Sviluppo meridionale*, con sede in ex Catanzaro ora Rende (Cosenza) e stabilimento di Rende (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 9 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

61) *S.r.l. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 1° settembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

62) *S.p.a. Industria cavese*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 6 luglio 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

63) *S.r.l. N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 27 febbraio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1983: dal 4 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

64) *S.p.a. N.A.I.C. 1 - Nuove attività industriali Chieti 1*, con sede in Chieti e stabilimento di Chieti:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 21 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

65) *S.r.l. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 28 marzo 1984: dal 26 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

66) *S.p.a. Azienda dell'Adriatico*, con sede in Bitonto (Bari) e stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

67) *S.r.l. N.I.O.S. - Nuove iniziative per l'occupazione in Sardegna*, con sede in Sassari e stabilimento di Sassari:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 29 gennaio 1981;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

68) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 684/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 28 settembre 1982;
primo decreto ministeriale 27 marzo 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

69) *S.r.l. Sabina industrie*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

70) *S.r.l. I.C.E.L. - Iniziative casertane per l'elettronica*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 8 giugno 1983;
primo decreto ministeriale 24 dicembre 1984: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

71) *S.r.l. I.F.E.L. - Iniziativa frusinate per l'elettronica*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 9 febbraio 1984;
primo decreto ministeriale 4 luglio 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

72) *S.r.l. Pallanza*, con sede in Verbania Pallanza (Novara) e stabilimento di Verbania Pallanza (Novara):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 193/84, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 10 giugno 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

73) *S.r.l. Società promozione reimpiego pontina*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 1° luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

74) *S.r.l. Promozione reimpiego*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dall'8 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

75) *S.r.l. R.I.E. - Romana industrie elettroniche*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 30 novembre 1983;
primo decreto ministeriale 27 dicembre 1985: dal 15 luglio 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

76) *S.r.l. Promozione reimpiego Salerno*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 25 marzo 1986: dal 18 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

77) *S.r.l. Promozione reimpiego Arezzo*, con sedein Arezzo e stabilimento di Arezzo:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 143/85, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 2 maggio 1985;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

78) *S.p.a. Industria pontina elettronica*, con sede in Latina e stabilimento di Latina:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 23 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

79) *S.r.l. I.L.E. - Industria laziale elettronica*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 1 della legge n. 784/80, legge n. 63/82, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 18 giugno 1987;
primo decreto ministeriale 14 marzo 1988: dal 5 ottobre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

80) *S.p.a. Iniziative reimpiego Sulmona*, con sede il Sulmona (L'Aquila) e stabilimento di Sulmona (L'Aquila):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dall'11 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

81) *S.p.a. Azienda di reimpiego Palermo*, con sede in Palermo e stabilimento di Palermo:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1988: dal 30 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

82) *S.p.a. S.I.R.T. - Sviluppo iniziative reimpiego Termoli*, con sede in Termoli (Campobasso) e stabilimenti di Termoli (Campobasso) e Venafro (Isernia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: art. 2 della legge n. 452/87, decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29 - CIPI 21 gennaio 1988;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988: dal 2 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - GEPI intervento straordinario.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Manif. Lane G. Marzotto & F. - Div. Lebole moda* ex *Lebole moda*, con sede in Arezzo, stabilimenti di Arezzo e Castelfocognano (Arezzo):

periodo: dal 2 ottobre 1989 al 1° aprile 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988: dal 4 aprile 1988;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano, limitatamene alle unità della campania, Puglia e Sicilia:

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Laterila*, con sede in Bergamo e stabilimento di Castelmella (Brescia):

periodo: dal 27 giugno 1988 al 19 luglio 1988;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Farmitalia Carlo Erba*, con sede in Milano, uffici e laboratori in Milano, via Bezzi; Milano, via Imbonati; Nerviano:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Nuova Manifatture Cotoniere Meridionali* già *M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno e uffici di Salerno:

periodo: dal 25 giugno 1990 al 25 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Nuova Manifatture Cotoniere Meridionali* già *M.C.M.*, con sede in Salerno e stabilimenti di Angri (Salerno), Nocera Inferiore (Salerno), Salerno e uffici di Salerno:

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Nuovo Pignone*, con sede in Firenze e stabilimento di Massa:
periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.a.s. Foglietta confezioni*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):
periodo: dal 19 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 18 maggio 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 18 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Silver*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 10 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.r.l. Silver*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):
periodo: dal 6 maggio 1991 al 10 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 maggio 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988: dal 10 maggio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Ferrara servizi industriali (ex Montedipe)*, con sede in Milano e stabilimento di Ferrara:
periodo: dal 29 luglio 1990 al 31 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 1° febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano), filiale di Catania, via Etnea:
periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Tubi - Tubi Barre Italia*, con sede in Firenze e stabilimento di Casarza Ligure (Genova):
periodo: dal 24 settembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 26 marzo 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.n.c. Cappellificio e berrettificio Vescovi Danilo & C.*, con sede in Assisi (Perugia) e stabilimento di Assisi (Perugia):
periodo: dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 giugno 1990 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, la dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Sima meccanica oleodinamica*, con sede in Jesi (Ancona) e stabilimento di Jesi (Ancona):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, decreto-legge n. 29/91) CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1981: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. R.C.D.* con sede in Monsano (Ancona) e stabilimento di Monsano (Ancona):
periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85, decreto-legge n. 29/91) CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1982: dal 20 luglio 1981;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Tirsotex*, con sede in Macomer (Nuoro) e stabilimento di Macomer (Nuoro):
periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 25 gennaio 1988;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Breda Fucine meridionali - Settore meccanico* con sede in Bari e stabilimento di Bari:
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 2 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Comus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):
periodo: dal 25 giugno 1990 al 23 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Inter-El* già *Baleani*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Osimo (Ancona):
periodo: dal 24 settembre 1990 al 28 marzo 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 marzo 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Italedil*, con sede in Roma e stabilimento presso il Centro siderurgico Italsider di Taranto:
periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Melody Guitars*, con sede in Montelupone (Macerata) e stabilimento di Montelupone (Macerata):
periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: croisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 28 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Gruppo Allieri & Giovannozzi*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno:
periodo: dal 10 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dal 12 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

S.p.a. M.D.M. già *Industrie M.D.M. Alquati*, con sede in Nuoro e stabilimento di Oristano, località Ferrosu:

periodo: dal 16 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1988 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 19 luglio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

S.p.a. Radaelli Sud, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 26 agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 6 ottobre 1986;
pagamento diretto: sì.

Ditta O.M.E.S.A. - Officine Meccaniche Sargentini, con sede in Giove (Terni) e stabilimento di Giove (Terni):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 24 novembre 1987: dal 1° ottobre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

S.r.l. Calzaturificio T.S. Toma, con sede in Scorrano (Lecce) e stabilimento di Scorrano (Lecce):

periodo: dal 14 agosto 1989 all'11 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 16 febbraio 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no, dal 6 settembre 1989 - concordato preventivo.

S.r.l. Aeronautica Sarda, con sede in Cagliari-Elmas e stabilimento di Cagliari-Elmas:

periodo: dal 9 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 luglio 1988 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 6 luglio 1987;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

S.r.l. Ital-legno, con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

S.r.l. Ital-legno, con sede in Ceglie del Campo (Bari) e stabilimento di Ceglie del Campo (Bari):

periodo: dal 21 luglio 1991 al 27 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 luglio 1988 - CIPI 2 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 29 maggio 1989: dal 27 luglio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

Ditta Cover, con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 10 dicembre 1989 al 9 giugno 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

Ditta Cover con sede in Lecce e stabilimento di Lecce:

periodo: dal 10 giugno 1990 al 9 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 9 giugno 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 9 giugno 1989;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

19) *S.p.a. Panichi Alberto*, con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e stabilimento di Monteprandone (Ascoli Piceno):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 24 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Crobel calzaturificio*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 25 settembre 1991 al 29 settembre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 settembre 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 29 settembre 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 3 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Nuova Mistral*, con sede in Sermoneta (Latina) e stabilimento di Sermoneta (Latina):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 aprile 1988;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Monte d'oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Monte d'oro*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 23 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 aprile 1988 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 15 giugno 1989: dal 23 aprile 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimento di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 19 novembre 1990 al 18 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Oleificio Santa Sabina*, con sede in Lanuvio (Roma) e stabilimento di Lanuvio (Roma):

periodo: dal 19 maggio 1991 al 20 maggio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) fallimento del 20 maggio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 20 maggio 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Recordati Farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. I.C.E.P.* già *N.C.M. - Nuove cartiere meridionali*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 13 novembre 1989 al 12 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Ilme*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pontinia (Latina):

periodo: dal 13 maggio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988: dal 15 maggio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di Priverno (Latina):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 23 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili non oltre il 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a progammi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati e comunque non oltre il 30 aprile 1991:

1) Area del comune di Valsinni (Matera). — Realizzazione delle opere relative alla condotta del Sinni; lavoratori sospesi dal 5 gennaio 1982 o entro sei mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 luglio 1985.

2) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1983.

3) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Imprese impegnate nel completamento dei lavori relativi al I e II gruppo della centrale termoelettrica ENEL; lavoratori sospesi dal 23 maggio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1983.

4) Area del comune di Fiumesanto (Sassari). — Completamento dei lavori del I e II gruppo della termocentrale ENEL, azienda Dipenta; lavoratori sospesi dal 30 dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 aprile 1985.

5) Area industriale del comune di Porto Torres (Sassari). — Realizzazione del depuratore consortile del porto industriale; lavoratori disponibili dal 1° febbraio 1985 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

6) Area industriale dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 16 maggio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

7) Crisi occupazionale area dei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera). — Realizzazione delle opere di adduzione acque Sinni by-pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo; lavoratori sospesi dal 4 marzo 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986.

8) Area dei comuni di Stigliano, S. Mauro Forte, Ferrandina (Matera), Neopoli e S. Arcangelo (Potenza). — Realizzazione dell'approvviggionamento idrico degli abitati servizi dagli acquedotti dell'Agri e del Frida; lavoratori disponibili dal 17 settembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

9) Area industriale del comune di Mammola (Reggio Calabria). — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del progetto speciale 22/5110 relativo alla trasversale Jonica-Tirrenica resisi disponibili dal 19 novembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga da 69 a 72 mesi;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

10) Area del comune di Senise (Potenza). — Realizzazione dell'impianto di autosollevamento delle acque per uso irriguo nell'area industriale del comune suddetto; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1984 o entro dodici mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1985.

11) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

12) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 3 febbraio 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

13) Area della provincia di Potenza. Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

14) Area della provincia di Potenza. — Imprese impegnate nella costruzione del nuovo itinerario stradale s.s. 93 Melfi/Potenza, 5° lotto, 1° stralcio, finanziati dall'ANAS, lavoratori resisi disponibili dal 1° ottobre 1986 od entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

15) Area dei comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

16) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnte nella nuova casa circondariale di Castrovillari (Cosenza); lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1986 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga da 42 a 48 mesi;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

17) Area del comune di Rende (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'Università della Calabria; lavoratori resisi disponibili dal 30 novembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 30 maggio 1990 al 29 novembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

18) Area del basso Lazio. — Imprese impegnate nella realizzazione del II lotto dell'acquedotto della Campania occidentale; lavoratori resisi disponibili dal 5 ottobre 1987 od entro dodici mesi da tale data.

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.

19) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Dipendenti dalle imprese impegnate nelle opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14.600 al km 21.150 nei presi di Satriano di Lucania, appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 21 settembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988.

20) Area del comune di Satriano di Lucania (Potenza). — Opere di adeguamento e miglioramento della s.s. n. 95 di «Brienza», lotto IV dal km 14,600 al km 21,150 nei presi di Satriano di Lucania (Potenza), appaltati dall'ANAS; lavoratori sospesi dal 31 marzo 1988 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

21) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

22) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 15 aprile 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga da 36 a 42 mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

23) Area del comune di Castrovillari (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione della casa circondariale; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga da 30 a 36 mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

24) Area del comune di Rende (Cosenza). — Costruzione dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni di Cosenza e Rende; lavoratori sospesi dal 1° dicembre 1987 o entro sei mesi da tale data:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° dicembre 1990 al 30 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988.

25) Area del comune di S. Agata di Militello (Messina). — Imprese impegnate nella realizzazione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori resisi disponibili dal 2 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 29/91;
proroga dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

26) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'ENEL; lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:

decreto-legge n. 29/91;
proroga da 24 a 30 mesi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A1777

Rettifica del nominativo del commissario liquidatore della società cooperativa Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise - Consemalmo, in Bari.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1991 si rettifica il precedente decreto ministeriale 20 ottobre 1990, con il quale l'avv. Cardanobile Pietro è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa Consorzio delle cooperative della riforma fondiaria di Puglia, Lucania e Molise - Consemalmo, con sede in Bari, in sostituzione del dott. Giorgio Bianco, limitatamente al nominativo dell'avv. Cardanabile che è Cardanobile

91A1809

MINISTERO DEL TESORO

N. 72

Corso dei cambi del 12 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1241,250	1241,250	1248,800	1241,250	1241,250	1241,250	1241,060	1241,250	1241,250	—
E.C.U.	1532,050	1532,050	1532 —	1532,050	1532,050	1532,050	1531,700	1532,050	1532,050	—
Marco tedesco	741,760	741,760	742,750	741,760	741,760	741,760	741,840	741,760	741,760	—
Franco francese	219,530	219,530	220,250	219,530	219,530	219,530	219,570	219,530	219,530	—
Lira sterlina	2222,100	2222,100	2223 —	2222,100	2222,100	2222,100	2221,850	2222,100	2222,100	—
Fiorino olandese	658,560	658,560	660,250	658,560	658,560	658,560	658,550	658,560	658,560	—
Franco belga	36,098	36,098	36,130	36,098	36,098	36,098	36,100	36,098	36,098	—
Peseta spagnola	12,032	12,032	12,080	12,032	12,032	12,032	12,028	12,032	12,032	—
Corona danese	193,640	193,640	194 —	193,640	193,640	193,640	193,610	193,640	193,640	—
Lira irlandese	1984 —	1984 —	1986 —	1984 —	1984 —	1984 —	1983,980	1984 —	1984 —	—
Dracma greca	6,847	6,847	6,840	6,847	6,847	6,847	6,843	6,847	6,847	—
Escudo portoghese	8,540	8,540	8,490	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	8,540	—
Dollaro canadese	1078,400	1078,400	1083 —	078,400	1078,400	1078,400	1079,300	1078,400	1078,400	—
Yen giapponese	9,145	9,145	9,180	9,145	9,145	9,145	9,146	9,145	9,145	—
Franco svizzero	877,410	877,410	875,750	877,410	877,410	877,410	877,460	877,410	877,410	—
Scellino austriaco	105,410	105,410	105,500	105,410	105,410	105,410	105,410	105,410	105,410	-
Corona norvegese	190,800	190,800	191,700	190,800	190,800	190,800	190,730	190,800	190,800	—
Corona svedese	205,680	205,680	205,700	205,680	205,680	205,680	205,690	205,680	205,680	
Marco finlandese	314,860	314,860	315,250	314,860	314,860	314,860	315,150	314,860	314,860	—
Dollaro australiano	970,500	970,500	978 —	970,500	970,500	970,500	970,600	970,500	970,500	—

Media dei titoli del 12 aprile 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,125
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,625
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,175
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,675
» » » 22- 6-1987/91	97,925
» » » 18- 3-1987/94	84,225
» » » 21- 4-1987/94	83,800
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	96,200
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,990
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,35
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,275
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,275
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	94 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	104,700
» » » TR 2,5% 1983/93	96,525

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,980
» » » » 1- 6-1984/91	100,050
» » » » 1- 7-1984/91	100,125
» » » » 1- 8-1984/91	100,325
» » » » 1- 9-1984/91	100,525
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,350
» » » » 1- 1-1985/92	100,225
» » » » 1- 2-1985/92	100,350
» » » » 18- 4-1986/92	100,980
» » » » 19- 5-1986/92	100,675
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,450
» » » » 1-11-1987/92	100,225
» » » » 1-12-1987/92	100,125
» » » » 1- 1-1988/93	99,750

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,85
» » » »	1- 3-1988/93	100,075
» » » »	1- 4-1988/93	100,325
» » » »	1- 5-1988/93	100,325
» » » »	1- 6-1988/93	100,200
» » » »	18- 6-1986/93	99,500
» » » »	1- 7-1988/93	100,125
» » » »	17- 7-1986/93	99,150
» » » »	1- 8-1988/93	100,100
» » » »	19- 8-1986/93	98,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,600
» » » »	18- 9-1986/93	98,775
» » » »	1-10-1988/93	100,100
» » » »	20-10-1986/93	98,925
» » » »	1-11-1988/93	100,325
» » » »	18-11-1986/93	99,20
» » » »	19-12-1986/93	99,650
» » » »	1- 1-1989/94	99 --
» » » »	1- 2-1989/94	99,900
» » » »	1- 3-1989/94	100,100
» » » »	15- 3-1989/94	100,025
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1988/94	99,750
» » » »	1-10-1987/94	99,100
» » » »	1-11-1988/94	99,675
» » » »	1- 1-1990/95	99,100
» » » »	1- 2-1985/95	99,930
» » » »	1- 3-1985/95	99,025
» » » »	1- 3-1990/95	99,175
» » » »	1- 4-1985/95	99 —
» » » »	1- 5-1985/95	98,950
» » » »	1- 5-1990/95	99,425
» » » »	1- 6-1985/95	98,350
» » » »	1- 7-1985/95	98,625
» » » »	1- 7-1990/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,175
» » » »	1- 9-1985/95	98,225
» » » »	1-10-1985/95	98,375
» » » »	1-11-1985/95	98,400
» » » »	1-12-1985/95	98,475
» » » »	1- 1-1986/96	98,475
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 2-1986/96	99,375
» » » »	1- 3-1986/96	99,550
» » » »	1- 4-1986/96	99,675
» » » »	1- 5-1986/96	99,375
» » » »	1- 6-1986/96	98,525
» » » »	1- 7-1986/96	98,225
» » » »	1- 8-1986/96	98,100
» » » »	1- 9-1986/96	97,730
» » » »	1-10-1986/96	97,150
» » » »	1-11-1986/96	97,350
» » » »	1-12-1986/96	97,600
» » » »	1- 1-1987/97	97,825
» » » »	1- 2-1987/97	98,050
» » » »	18- 2-1987/97	98,075
» » » »	1- 3-1987/97	98,525
» » » »	1- 4-1987/97	98,550
» » » »	1- 5-1987/97	98,350
» » » »	1- 6-1987/97	97,930
» » » »	1- 7-1987/97	97,350
» » » »	1- 8-1987/97	97,175
» » » »	1- 9-1987/97	97,625

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,525
» » »	11,50%	21-12-1991	99,575
» » »	9,25%	1- 1-1992	98,450
» » »	9,25%	1- 2-1992	98,425
» » »	11,00%	1- 2-1992	98,730
» » »	9,15%	1- 3-1992	98,725
» » »	12,50%	17- 3-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 4-1992	98,025
» » »	11,00%	1- 4-1992	98,850
» » »	12,50%	1- 4-1992	100,050
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,025
» » »	12,50%	18- 4-1992	100 —
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,350
» » »	11,00%	1- 5-1992	98,425
» » »	12,50%	1- 5-1992	100 -
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,850
» » »	9,15%	1- 6-1992	97,800
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,950
» » »	11,50%	1- 7-1992	98,825
» » »	11,50%	1- 8-1992	98,675
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,850
» » »	12,50%	1-10-1992	99,925
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,850
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,475
» » »	12,50%	1-10-1993	99,650
» » »	12,50%	1-11-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,350
» » »	12,50%	17-11-1993	99,375
» » »	12,50%	1-12-1993	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1994	99,075
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,125
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,025
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,850
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,900
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,500
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,550

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,850
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	99,375
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,150
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,050
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	97,925
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,300
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	100,450
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,750
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99 --
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,725
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,500
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,450
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,425
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96 --
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,250
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,100
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,450
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,800
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	97,930
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	98,880
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,425
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,675
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	106,450
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,375
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,480

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M12041

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Provvedimenti concernenti le varietà agrarie

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1990 sono state iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri le seguenti varietà di specie agrarie, la cui descrizione ed i risultati delle prove eseguite, approvate dalla commissione sementi del 19 dicembre 1990, sono depositate presso questo Ministero:

MAIS

Specie e varietà	Tipo	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
Sidney	S	500	Agrigenetics Co. - Eastlake Ohio (Usa) & Helizea Agrigenetics S.p.a. - Gaiba (Rovigo)
Conero	S	200	Agrigenetics Co. - Eastlake Ohio (Usa) & Isea S.p.a. - Falconara Marittima (Ancona)
Nerone	S	300	
Vettore	S	400	
Stelvio	S	600	
Arco	S	500	Ami S.r.l. - Brescia
Delfino	S	500	
Dardo	S	600	
Platone	S	600	
Baldo	S	700	
Alma	S	300	Asgrow Seed Co. - Kalamazoo Michigan (USA) & Asgrow Italia S.p.a. - Lodi (Milano)
Congo	S	500	
Olona	S	700	
Sesia	S	700	
Rekords	S	500	Centro di ricerca di miglioramento genetico piante agrarie S.r.l. - Tombolo (Padova)
Bolero	S	600	
Edison	S	700	
Golf	S	700	
Dakota	S	500	Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese) & Ciba Geigy Seed Division - Greensboro, NC (Usa)
Masai	S	600	
Spada	S	600	
Drang	S	700	
Farmer	S	700	Corn States Hybride Service Inc. Des Moines, Iowa (USA)
Valido (Waxy)	S	600	Custom Farm Seed Momence, Illinois (USA)
Valdo	S	600	Dekalb Plant Genetics - Dekalb, Illinois (USA) & Dekalb italiana S.p.a. - Venezia-Mestre
Vindo	S	600	
Mars	S	400	DowElanco italia S.r.l. - Bologna & Eurosemences S.A. Champaign, Illinois (USA)
India	S	500	
Delta	S	600	
Navarra	S	600	
Lima	S	700	
Mix	S	700	
Etna	S	200	Ets Laboulet André - Montelimar (Francia) & Semfor S.r.l. - Casaleone (Verona)
Gorgona	S	700	Ets M. Lesgourgues Semences Cargill - Pevehorade (Francia)
Argenta	S	600	Garst Seed Co. - Slater, Iowa (USA)
Platino (Bianco)	S	600	
Single	S	500	Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA)
Valente (Waxy)	S	600	
Renna	S	700	
Mondial	S	500	Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA) & Corn States Int. - Sarl-Orsay (Francia)
Corigan	T	600	
Corozo	S	600	
Primero	S	600	
Regal	S	600	
Corval	S	700	
Bat	S	400	Holden's Foundation Seeds Inc. - Williamsburg, Iowa (USA) & Enichem agricoltura S.p.a. - Milano
Fasar	S	500	
Galaxy	S	500	
Signal	S	500	
Acquario	S	600	
Park	S	600	
Candy	S	700	
Avion	S	500	Kws Italia S.p.a. - Bologna & Kws Seed - Hartsville, SC (USA)
Franca	S	500	
Fanny	S	600	
Favorit	S	600	
Forest	S	600	
Lebel	S	600	
Focal	S	700	
Fontana	S	700	
Fox	S	700	
Fronte	S	700	
Alimax	S	600	LG Italia S.r.l. - Cremona & Lifaco - Kirland, Illinois (USA)
Alianna	S	700	
Alibono	T	700	
Aliplus	T	700	
SN 691 Marvelis	S	400	LG Italia S.r.l. - Cremona & Semences Nickerson S.A. - Longué-Jumelle (Francia)
SN 791 Biloxis	S	500	
SN 891 Scotis	S	600	
SN 991 Claris	S	700	
SN 992 Silveris	S	700	
SN 981 Alexis	S	600	LG Italia S.r.l. - Cremona & Agripro Seeds - Ames, Iowa (USA)
SN 983 Cesaris	S	700	
Tonic (QS 5288)	S	700	Lundquist Seed & Feed Inc. - Wheathon, Minnesota (USA) & Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona)
Kilt (NC+9892)	T	700	NC+Hibrids - Lincoln, Nebraska (USA) & Rustica Italia S.p.a - San Daniele Po (Cremona)
Primula	S	200	Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA) & Northrup King sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
Felce	S	500	
Campus	S	600	
Erica	S	600	
Iris	S	600	
Aloe	S	700	
Azalea	S	700	

Specie e varietà	Tipo	Classe FAO	Responsabile della conservazione in purezza
Bella (Waxy)	S	700	Noble Bear Inc. - Decatur, Illinois (USA)
Meryl	S	500	O's Gold Seed Co. - Parkersburg, Iowa (USA) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano
Margaret	S	600	
Alfiere	T	300	Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Farm	S	300	Cargill Seeds Department - Minneapolis, Minnesota (USA)
Kid	S	400	
Berry	S	500	
Larch	S	500	
Alder	S	600	
Arrow	S	600	
Fir	S	700	
Stefania	S	300	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Zia	S	400	
Randa	S	500	
Ombretta	S	500	
Brigida	S	600	
Francesca	S	600	
Isabela	S	600	
Caterina	S	700	
Juanita	S	700	
Patricia	S	700	
Trainer	S	600	Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona)
Caly	S	700	
Idolo	T	600	Semfor S.r.l. - Casaleone (Verona)
Razzo	S	700	
Tip Top	S	700	
Giorgio	S	600	Semundo Italia S.r.l. - Marina di Montemarciano (Ancona)
Leandro	S	600	
Igor (Bianco)	S	700	
Lester	S	700	
Ideal	T	200	Semundo Saatzucht Gmbh - Hamburg (Germania)
Masaccio	S	400	Triumph Seed Co. Inc. - Ralls, Texas (USA)
Raffaello	S	500	
Veronese (Bianco)	S	700	
Guttuso	S	700	
George	S	300	Venturoli sementi - Pianoro (Bologna) & Renk Int. Sun Prairie, Wisconsin (USA)
Milton (Waxy)	S	600	
Moon (Bianco)	S	600	
Tex	S	700	

Specie e varietà	Ploidia	Responsabile della conservazione in purezza
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		
Sierra	D	AGRA - Società del seme - Massa Lombarda (Ravenna)
Duna	T	
Fit	D	
Tipo	T	
Asso	T	
Data	T	
Novanta	P	Hilleshog AB - Landskrona (Svezia)
Cercotoll	D	
Briosaros	D	Società produttori sementi Bologna S.p.a. - Bologna
Jollysaros	D	
Bianca	D	KWS Kleinwanzlebener Saat. AG - Einbeck (Danimarca)
Rizotri	T	Van der Have - Kapelle (Olanda)
RISO		
Nibbio		Lugano Leonardo «Emiliana veneta frumenti» - Tortona (Alessandria)
Lago		
Artiglio		Valle agricola Tarditi & Fernando S.r.l. - Cerrina (Alessandria)
Cervo		Sisforaggera S.p.a. - Bologna
Pegaso		Ente nazionale risi - Milano
Prometeo		
Mida		
Medusa		
Idra		
Icaro		
Drago		
Dedalo		

Specie e varietà	Tipo	Responsabile della conservazione in purezza
GIRASOLE		
Master-DK 3861	HS	Dekalb Plant Genetics - Dekalb, Illinois (Usa) & Dekalb Argentina S.A. - Buenos Aires (Argentina) & Dekalb italiana S.p.a. - Venezia-Mestre
Athos	HT	Sigco Research - Breckenridge, Minnesota (USA)
Susa	HS	
Fertil	HS	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
SNT 8946 Junin	HS	LG Italia S.r.l. - Cremona & Semences Nickerson S.A. - Longuè-Jumelle (Francia)
SNT 8943 Riodor	HS	
SNT 8932 Parana	HS	
Malabar (R 897)	HS	Rustica Semences - Blagnac (Francia)
Pulsar (R 883)	HS	
Mimosa	HS	Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA) & Northrup King Sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
Nisiro	HS	Agrigenetics Co. - Eastlake Ohio (USA)
Solbel	HT	Agra Seed Research Int. - Fargo, North Dakota (USA)
Solagro	HS	
Solstar	HT	
Turbo	HS	Cerealtoscana S.p.a. - Altopascio (Lucca)

Specie e varietà	Gruppo di precocità	Responsabile della conservazione in purezza
	SOIA	
Ametista	II	Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA)
Corallo	00	
Crisolita	0	
Linda	I	MBS Inc. - Ames, Iowa (USA)
Soria	II	
Solna	0	
Large	I	Eurosemences S.A. - Cornè (Francia)
Samoa	I	Illinois Foundation Seeds Inc. - Champaign, Illinois (USA) & Helizea Agrigenetics S.p.a. - Gaiba (Rovigo)
Manila	II	J.M. Scultz Seed Co. - Dieterich (USA) & Helizea Agrigenetics S.p.a. - Gaiba (Rovigo)
Donna	II	KWS Italia S.p.a. - Bologna & KWS Seed - Hartsville (USA)
Ronda		
Folio	I	Maisadour - Mont de Marsan (Francia)
Rendir	I	Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines - Iowa (USA) & Pioneer Hi-Bred Italia S.p.a. - Sissa (Parma)
Elisir	II	
Fiorir	II	
Jewel	II	W.G. Thompson & Son Ltd. - Ontario (Canada)
Silk	I	Callahan Enterprises Inc. Westfield, Indiana (USA)
Soft	II	
Nico	II	
Patty	I	O's Gold Seed Co. - Parkersburg, Iowa (USA) & Du Pont Corid S.p.a. - Bolzano
Lyra	I	Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (USA) & ICI Seeds SES n.v./S.A. - Massa Lombarda (Ravenna)
Lion	II	Asgrow Seed. Co. - Kalamazoo, Michigan (USA)
Eola	II	
Hondo	II	
Nanto	I	
Nagai	I	
Imari	II	
Nankino	II	
Nikata	II	
Indica	0	Jacques Seed Co. - Prescott, Wisconsin (USA)
Aulica	I	
Ideal (PSC 1299)	I	Peterson Seed Co. Inc. - Savage, Minnesota (USA)

Con decreto ministeriale 23 marzo 1991 le ditte sottoelencate sono state riconosciute, a termine degli articoli 9 della legge n. 1096/1971 ed 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, costitutrici delle varietà a fianco indicate:

Agra - Società del seme S.r.l. - Genova:
soia: Eletta, Vita, Appia, Argenta, Petra, Volania, Musa, Flaminia e Tebe.

Weibull AB - Landskrona (Svezia):
avena: Weibull.

Pick Seed Otto & Son Seeds Ltd - Ontario (Canada):
ginestrino: Upstart.

Dieckmann - Heimburg (Germania):
barbabietola da zucchero: Donna.

Dipartimento dell'agricoltura di New South Wales - Sydney (Australia):
erba medica: Aurora.

Valle agricola Tarditi e Ferrando S.r.l. - Cerrina (Alessandria):
riso: Graldo, Tarriso e Frever.

Kopeisol S.A. - Sevilla (Spagna):
girasole: Granada.

AG One Seeds - Delavan, Wisconsin (USA):
soia: Minerva e Venere.

Darvland Research Int. - Clinton, Wisconsin (USA)
soia: Blazer, Sirena e Genova.

De Danske Sokkerfrabriker - Copenaghen (Danimarca):
barbabietola da zucchero: Thema.

King Agro - Chatham, Ontario (Canada):
soia: Ambassador.

Sisforaggera S.p.a. - Bologna:
riso: Vela;
risone: Burma e Baraggia.

Agra Seed Research Int. - Fargo, North Dakota (USA):
girasole: Sonar.

Guarneri Roberto - Traversetolo (Parma):
ginestrino: Giada;
trifoglio ibrido: Tigea;
lolium multiflorum: Teanna.

Sigco Research Inc. - Breckendige, Minnesota (USA):
girasole: Concro.

Istituto sperimentale per le colture industriali - Bologna:
barbabietola da zucchero: Falco, Lampo, Rombo e Sauro.

Baslini industrie chimiche S.p.a. - Milano:
colza: Ocra.

Corn States Hybrid Service Inc. - Des Moines, Iowa (USA):
mais: Barcellona e Sierra.

O s Gold Co. - Iowa (Usa) & Du Pont Conid S.p.a. - Bolzano:
soia: Evelyn e Lilly;
girasole: Betty.

Alba S.r.l. - Padova:
barbabietola da zucchero: Alba e Break.

Callahan Enterprises Inc. - Westfield, Indiana (USA):
soia: Star, Lattica, Caramba, Calipso e Candida.

Nickerson Sugar Beet Seed Lt Woodman Mortimer - Maldon, Essex (Gran Bretagna):
barbabietola da zucchero: Rizopeso e Rodolfo.

Kweekbedrijf Ropta, ZPC - Metaslawier (Olanda):
patata: Ceasar, Etoile du Nord, Obelix, Van Gogh e Asterix.

Poljoprivredni Fakultet Oour. Institut Za Ratarstvo I Pourtarstvo - Novi Sad (Jugoslavia):
girasole: Ducato, Oleosol, Starsol e Hugo.

Barenbrug Holland B.V. - Arnhem (Olanda):
festuca arundinacea: Barvetia.

Semundo Italia S.r.l. - Marina di Montemarciano (Ancona.
girasole: Pamela.

Land O Lakkes Inc. - St. Paul, Minnesota (USA):
soia: dom.

Eurosemences - Corné (Francia):
mais: River, Cupa e Dole;
soia: Calla, Flora e Aia.

Istituto sperimentale per l'orticoltura - Salerno:
pomodoro: Anceo, Giasone, Ben-Hur, Rando e Linceo;
bieta da costa: Sibilla.

I.S.I. - Italiana sementi ibridi - Fidenza (Parma):
pomodoro: Anita, Carioca, Nicam, Alamo e Konia.

Petoseed Co. Inc. - Saticoy, California (USA):
pomodoro: Elios.

Olter sementi S.n.c. - Asti:
zucchino: Grifone.

Esercizio sementi Consupri S.r.l. - Bologna:
riso: Molinella e Lord.

Grassi Aldo - Vespolate (Novara) e Bertone sementi S.p.a. - Casale Monferrato (Alessandria):
riso: Star.

Società Haupstsaaten Fur Die Rhein - Provinz, Koln (Repubblica federale tedesca):
frumento tenero: Renania.

Società europea del seme - S.E.S. S.p.a. - Genova:
mais: Ordas e Mendoza;
barbabietola da zucchero: Taro, Rima e Riccio.

Helizea International S.p.a. - Ferrara:
mais: Fulton.

Dahlgreen e Co. Inc. - Minnesota (USA):
girasole: Inti.

Coopsementi coop. a r.l. - Sossano (Vicenza):
mais: Alba e Denny.

Asgrow Seed Co. - Kalamazoo, Michigan (USA):
sorgo: Rubino, Granato, Dorado, Beefbuilder e Grazer;
spinacio: Shark e Murena;
mais: Rio Grande;
soia: Yoko.

F.lli Bruzzi - Novara:
riso: Roncolo.

Holden's Foundation Seeds - Williamsburg, Iowa (USA):
mais: Daino, Piemonte, Corio, Cornigel, Cordou e Arena.

Agratech Seeds Inc. - Atlanta, Georgia (USA):
sorgo: Monteverde

Northrup King Co. - Minneapolis, Minnesota (USA):
mais: Verbena, Edera e Altea;
soia: Agata;
girasole: Giunco;
cotone: Anio, Ileo e Ceo.

Dekalb Corporation - Dekalb, Illinois (USA):
mais: Well, Scott, Roy, Maxim e Alfer;
girasole: Atlas;
soia: Magic e Royal.

Maisadour - Mont de Marsan Cedex (Francia):
mais: Manitù, Metal, Nabùco e Stiff;
soia: Bolino e Jumbo.

Renk Int. Ltd - Sun Prairie, Wisconsin (USA):
mais: Stan.

France Semences Canada S.A. - La Chapelle, Vendemoise (Francia):
mais: Aosta.

Agrigenetics Co. - Eastlake, Ohio (USA):
mais: Atene;
girasole: Concorde;
soia: Tahiti.

Venturoli sementi - Pianoro (Bologna):
mais: Clark e Greg;
girasole: Flash e Boss;
sorgo: Arianna;
soia: Ocean;
cotone: Blues.

Crow's Hybrid Corn Co. - Milfor, Illinois (USA):
mais: Mission.

Conlee Seed Co. - Waco, Texas (USA):
mais: Bianco.

Triumph Seed Co. Inc. - Ralls, Texas (USA):
mais: Caravaggio;
sorgo: Satriano;
girasole: Oleica, Mammolo e Dotto;
soia: Delta.

Lundquist Seed e Feed Inc. - Wheaton, Minnesota (USA):
soia: Admiral, Epic e Action.

Rustica Italia S.p.a. - San Daniele Po (Cremona):
soia: Smart.

Kleinwanzelbener Saatzucht Ag. - Einbeck/Hann (Repubblica federale tedesca):
mais: Express, Europe, Esedra ed Everest;
barbabietola da zucchero: Gina.

Limagrain Italia S.r.l. - Casalbuttano (Cremona):
mais: Alimare e Aliforte.

Pioneer Hi-Bred Int. Inc. - Des Moines, Iowa (USA):
erba medica: Capital e Miral;
girasole: Cecil;
soia: Valkir, Aramir, Avenir, Ardir e Cresir;
mais: Licea, Rosaria e Samanta.

Azienda Agricola Ombrianello - Crema (Cremona):
mais: Viola e Rosa.

Semences Nickerson - Longué Jumelle (Francia):
mais: Athenis e Kurtis.

Ohio Fondation Seeds Inc. - Croton, Ohio (USA):
mais: Roxen e Roller.

Custom Farm Seed - Momence, Illinois (USA):
mais: Maple, Elm e Hickory;
soia: Flavia.

Cooperativa agricola 200 - Milano:
mais: Balboa.

Northrup King Sementi S.p.a. - Madignano (Cremona)
mais: Ranuncolo.

Ciba Geigy S.p.a. - Funk's Seeds - Origgio (Varese):
mais: Voltron G-4750.

Centro di ricerca di miglioramento genetico delle piante agrarie - Tombolo (Padova):
trifoglio bianco: Oboe;
lolium perenne: Flor e Igor;
agrostide: Frank;
festuca rubra: Iris;
erba medica: Triade.

Paymaster Seeds - Minneapolis, Minnesota (USA):
mais: Spark, Poker e Oak;
soia: Glenwood, Sibley e Dassel.

Con decreto minsteriale 23 marzo 1991 la varietà di frumento tenero Generoso FAM 7 viene nuovamente iscritta al registro nazionale delle varietà di specie agrarie.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1991 la responsabilità del mantenimento in purezza delle sottoelencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è stata attribuita al conservatore in purezza di seguito indicato:

Pisello Shuttle:

da: Consorzio Semencoop S.c. a r.l. - via Calcinaro, 1430 - 47020 Martorano di Cesena (Forlì)

a: Oris S.p.a. - via Gian Galeazzo, 3 - 20136 Milano

Soia Solaria:

da: ICI Seeds - Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna)
a: ICI Seeds - Ses n.v./s.a. - Via Martiri della Libertà, 60 - 48024 Massa Lombarda (Ravenna)
&
Agrigenetics Co. - Centrak Plaza North 35575 - Courtis Boulevard - Eastlake, Ohio 44094 (USA).

Barbabietola da zucchero Eelen, Candy e Susan:

da: Betaseed Inc. - 1788 Marschall Road, P.O. Box 195 - Shakopee, MN 55379
a: Betaseed Inc. - 1788 Marschall Road, P.O. Box 195 - Shakopee, MN 55379
&
Betaseed Italia S.r.l. - Via Grimaldi 8 - 40122 Bologna.

Riso Lord e Molinella:

da: Esercizio Sementi S.r.l. - Via R. Casalino, 78 - 13100 Vercelli
a: Lugano Leonardo - Emiliana veneta frumenti S.r.l. - Via Bertarino, 8 - 15057 Tortona (Alessandria).

Con decreto ministeriale 23 marzo 1991 le denominazioni delle varietà sottoelencate vengono modificate con la dizione indicata a fianco di ciascuna:

Mais:

da: Demar = DK 524 — a: DEMAR - DK 524
da: Derek = DK 562 — a: DEREK — DK 562
da: Logos = DK 636 — a: LOGOS — DK 636
da: Paolo = DK 711 — a: PAOLO — DK 711
da: Glauco = DK 550 — a: GLAUCO — DK 550
da: Blancor = DK 707 W — a: BLANCOR - DK 707 W
da: Toledo — a: IBIZA

Girasole:

da: Calera — a: SOLRE 2

Soia:

da: Genova — a: BIKINI
da: Full — a: FULL — CX174
da: Winner — a: WINNER — CX226
da: Lord — a: LORD — CX117

Spinacio:

da: Carpio — a: MERIDIAN

Con decreto ministeriale 23 marzo 1991 sono state cancellate dai registri nazionali le seguenti varietà di specie agricole:

Specie e varietà	Decreto ministeriale di iscrizione
Girasole:	
Glen	16- 2-1989
Kriva	16- 2-1989
Texel	16- 2-1989
Villa	9- 3-1988
Virtus	9- 3-1988
Video	9- 3-1988
Soia:	
Regina	20-12-1988
Avenir	16- 2-1989
Coral	9- 3-1988
Star	9- 3-1988
Bomax	9- 3-1988
Colombo	9- 3-1988
Oak	9- 3-1988
Primax	20-12-1988
Fabia	20-12-1988
Frumento tenero:	
Lario	25-10-1974
Orzo polistico:	
Bosket	15-11-1977
Eldorado	25-10-1983
Isa	20-11-1987
Mais:	
Clivio	4- 3-1975
Fort (già Fortcise)	15- 4-1979
Nibbio	6- 3-1981
Lanario LG 52	1- 3-1982
Autan LG 22	1- 3-1982
Cantaleso LG 18	1- 3-1982
Frida Wx (Waxy)	15- 4-1986
Admiral	1- 3-1982
Funk's G-Bull	24- 1-1972
Funk's G-Aster	5- 1-1974
Funk's G-7360	15- 4-1976
Elfo G-4256	10- 3-1983
Saba G-4518	10- 3-1983
Funk's G-Wolf = Urus	24- 1-1972
Gemini G-660	13- 4-1977
Luxor G-4306	6- 3-1972
Apes G-4300	1- 3-1972
Sitar G-4300	25- 1-1984
Nembo G-4671	25- 1-1984
Loris G-4382	25- 3-1985
Airone G-4581	15- 4-1986
Patata:	
Alcmaria	5- 1-1972
Arsy	25- 1-1974
Avanti	4- 3-1975
Estima	4- 3-1975
Ostara	5- 1-1972
Provita	25- 1-1984
Resy	5- 1-1972
Vekaro	25- 1-1984
Vokal	4- 3-1975
Vulkano	25- 1-1984
Dactylis (Pannocchina):	
Marta	22- 6-1977
Barbabietola da zucchero:	
Bergamon	20- 5-1978
Kawemira	13- 4-1977

91A1810

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10752/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Ciba-Geigy S.p.a., la donazione di una serie di apparecchiature del valore complessivo di L. 10.980.000, da destinare al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10913/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinarsi al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10914/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Wally Baker la donazione di una serie di apparecchiature scientifiche del valore complessivo di L. 5.614.500, da destinarsi all'istituto di antropologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10915/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 30.000.000, da destinarsi al dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10916/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 70.000.000, da destinarsi all'unità endocrinologica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10917/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro la donazione della somma di L. 45.000.000, da destinare alla sezione di radiobiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10919/90 del 9 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Gnaker-Chiari & Forti S.p.a. la donazione della somma di L. 30.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica II.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10748/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione della somma di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10749/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 50.000.000, da destinare all'insegnamento di chemioterapia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10750 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Società per il coordinamento della ricerca ed informazione in terapia (S.C.R.I.T. S.r.l.) la donazione di una serie di attrezzature per l'allestimento di un laboratorio, del valore complessivo di L. 18.398.000, da destinarsi al dipartimento di farmacologia preclinica e clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10751/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Graziosi Vespignani Rosetta, sorella ed erede del prof. Paolo Graziosi, la donazione di tre films didattico-scientifici del valore complessivo di L. 1.150.000, da destinare al centro didattico televisivo dell'Università stessa.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10753/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Banca Toscana la somma di L. 4.000.000, da destinare al dipartimento di ingegneria agraria e forestale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10754/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 150.000.000, da destinare all'insegnamento di patologia speciale medica e metodologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10920/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, la donazione della somma di L. 175.000.000, da destinare all'istituto di patologia generale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10923/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Commissione della Comunità Europea la donazione di ECU 5400, pari a L. 8.115.033, a favore del dipartimento di chimica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10925/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'industria farmaceutica Serono S.p.a. la donazione di apparecchiatura scientifica da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica, per un valore di L. 20.000.000.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10926/90 del 10 ottobre 1990 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 6.000.000, da destinare al dipartimento di studi sul Medioevo e Rinascimento.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11084 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Nestlè italiana S.p.a. di Milano la donazione della somma di L. 1.100.000, da destinare al dipartimento di scienze biochimiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11085 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Henning di Berlino la donazione della somma di 10.000 marchi da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11086 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 15.000.000, da destinare al museo di storia naturale.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11196 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della filiale di Firenze della Banca d'Italia la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare al dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11198 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di San Miniato la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare al dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11199 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Ciba-Geigy S.p.a. di Varese la donazione di varie apparrecchiature scientifiche per un valore complessivo di L. 19.862.000, da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11200 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della sig.ra Maria Antonietta Pedani la donazione della somma di L. 2.000.000 da destinare alla Fondazione Calamandrei.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11201 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del Consorzio centro d'eccellenza optronica la donazione della somma di L. 4.500.000, da destinare al dipartimento di fisica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11202 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Biotest S.r.l. di Milano la donazione di un apparecchio FAX mod. Lanier 115 A D del valore di L. 1.757.500, da destinare al dipartimento di fisiopatologia clinica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11203 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 21.000.000, da destinare all'istituto interfacoltà di microbiologia.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11204 del 14 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 19.500.000, da destinare all'istituto interfacoltà di microbiologia per l'acquisto di un'apparecchiatura scientifica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10918 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10921 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della provincia di Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 10922 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Firenze la donazione della somma di L. 5.000.000, da destinare al dipartimento di energetica.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11081 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'impresa Welcome Italia S.p.a. la donazione della somma di L. 4.000.000, da destinare all'istituto di anestesiologia e rianimazione.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11082 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Firenze la donazione della somma di L. 10.000.000, da destinare al dipartimento di scienze economiche.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 11083 del 15 gennaio 1991 l'Università degli studi di Firenze è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Azienda di promozione turistica Firenze la donazione della somma di L. 3.000.000, da destinare al museo di storia naturale.

91A1788

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ancona n. 8219 del 22 gennaio 1991 l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare da parte della società «Aziende chimiche riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.a.» la donazione di un perimetro computerizzato con tavolo manuale grande, per un valore complessivo di L. 45.101.000.

91A1803

Autorizzazione all'Università di Chieti ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Chieti n. 1259/1 Sett. dell'8 gennaio 1991 l'Università degli studi di Chieti è stata autorizzata ad accettare da parte del comune di Teramo la donazione di una somma di denaro di L. 1.600.000 in favore dell'istituto di studi storici e politici della facoltà di scienze politiche, per organizzare seminari di studi su «Politica e diritto di Hobbs».

91A1805

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1828 del 29 ottobre 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Alessandro Antonietti, già direttore dell'istituto di estimo rurale e contabilità della facoltà di agraria, la donazione consistente nel suo patrimonio librario, giacente presso l'istituto stesso e costituito da 2.262 volumi e 1.720 estratti, per un valore complessivo di L. 12.896.540, nonché da tutti i volumi ed estratti che continueranno ad arrivare a nome del donante nel prosieguo degli anni.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1829 del 29 ottobre 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della società Bull HN Information System Italia S.p.a. la donazione consistente in un modulo con capacità di 16UB per il raddoppio della memoria centrale del sistema DPS 8000/41 dell'elaboratore elettronico attualmente installato presso il Ce.G.R.I. - Centro gestione risorse informative, del valore di L. 140.000.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1897 del 23 novembre 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte della Bayropharm italiana S.r.l., con sede in Milano, la donazione dei seguenti beni materiali finalizzati alla ricerca scientifica:

sistema di monitoraggio continuo della pressione arteriosa TU 2420/2020;

TU 2420 Record;

RU 2020 Record;

Interfaccia RS-232,

il tutto per un valore complessivo di L. 9.800.000.

Con decreto del prefetto di Bologna n. 1902 del 9 dicembre 1990 l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare da parte del Credito romagnolo di Bologna la donazione di un sistema di endoscopia respiratoria del valore di L. 55.000.000 (comprensivo di IVA) da destinare alla clinica pediatrica II.

91A1804

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Genova n. 10332, sett. II 2, del 23 novembre 1990 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte della società 3M Italia, la donazione consistente in un Perkin spettometro, un calcolatore Ris. magnetica nucleare e un Digital Plotter, per un valore complessivo di L. 62.000.000.

Con decreto del prefetto di Genova n. 87, sett. II/2, del 4 febbraio 1991 l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare da parte del dott. Carlo Francavilla la donazione di un microscopio elettronico a trasmissione Philips CM10, del valore complessivo di L. 350.000.000, da destinare all'istituto di igiene e medicina preventiva (laboratorio di microscopia elettronica e virologia).

91A1806

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Modena n. 769 del 13 novembre 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte:

a) della Banca popolare dell'Emilia di Modena la donazione di L. 4.000.000 da destinare all'istituto di applicazione forense, di cui L. 2.000.000 quale contributo per l'anno accademico 1988-89 e L. 2.000.000 quale contributo per l'anno accademico 1989-90;

b) della società Laboratori derivati organici di Milano la donazione di L. 5.000.000 da destinare al dipartimento di scienze farmaceutiche - cattedra di farmacologia e farmacognosia, quale contributo per le ricerche in corso riguardanti il settore cardiovascolare.

Con decreto del prefetto di Modena n. 650/1 del 15 novembre 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare le seguenti donazioni:

a) L. 15.000.000 dalla Cassa di risparmio di Vignola a favore dell'istituto di paleontologia;

b) L. 2.000.000 dalla Cassa di risparmio di Modena a favore dell'istituto di clinica medica generale e terapia medica.

Con decreto del prefetto di Modena n. 651/I del 16 novembre 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 44.154.530 di cui:

L. 10.000.000 a favore dell'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica - cattedra di urologia, quale contributo finalizzato alla realizzazione del «Progetto Uomo» studio sulla prevezione del cancro;

L. 22.145.530 a favore dell'istituto di clinica otorinolaringoiatrica, quale contributo per l'acquisto di apparecchiatura;

L. 12.000.000 a favore dell'istituto di clinica delle malattie infettive e tropicali, quale contributo per l'acquisto di apparecchiatura per l'esame dell'AIDS.

Con decreto del prefetto di Modena n. 768 I del 16 novembre 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura la donazione della somma di L. 1.000.000 a favore dell'istituto di clinica pediatrica, per l'organizzazione dell'undicesima edizione degli «Incontri modenesi di neuropediatria e neonatologia», sulla base della documentazione di spesa e di entrata prodotta e preventivo e che detta somma o somma inferiore, però, verrà liquidata ad iniziativa conclusa, tenuto conto delle risultanze della documentazione di entrata e di spesa prodotta e consuntivo.

Con decreto del prefetto di Modena n. 1188 del 20 novembre 1990 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte:

a) della Cassa di risparmio di Modena la donazione della somma di L. 4.000.000 da destinare al dipartimento di economia aziendale, quale contributo per la pubblicazione degli atti del convegno «Fusione ed acquisizioni delle aziende di credito» svoltosi a Modena lo scorso anno;

b) dell'Istituto bancario S. Paolo di Torino la donazione della somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di patologia speciale chirurgica - scuola di specializzazione in chirurgia generale II, quale contributo per l'acquisto di un ecotomografo intraoperatorio.

91A1807

Autorizzazione all'Università di Venezia ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Venezia n. 4269/90, 1° sett., del 22 ottobre 1990 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Luigi Magarotto la donazione di alcune annate di riviste letterarie slave, nonché un quantitativo di circa 150 volumi di opere letterarie, di critica letteraria e di critica storica, del valore stimato di circa 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Venezia n. 4321/90, 1° sett., del 6 novembre 1990 l'Università degli studi di Venezia è stata autorizzata ad accettare da parte della Digital Equipment S.p.a. la donazione di un computer Vaxstation (o Microvax) e una serie di accessori del valore complessivo di L. 143.840.820.

91A1808

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programma straordinario di intervento della regione Sardegna relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alla regione medesima per il triennio 1988-90.

Il CIPE, nella seduta del 12 marzo 1991, ha approvato il programma straordinario di intervento della regione Sardegna relativo all'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alla regione medesima per il triennio 1988-90.

91A1812

Integrazione al programma di interventi AIMA 1991 relativa alla concessione di indennità per l'abbandono della produzione lattiera.

Il CIPE, nella seduta del 12 marzo 1991, ha approvato la proposta di integrazione al programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1991, relativa alla concessione di una indennità per l'abbandono della produzione lattiera.

Alle relative spese, previste nella misura di 306 miliardi di lire si farà fronte, per 226 miliardi, con l'impiego delle disponibilità del bilancio 1990 non utilizzate che saranno iscritte in conto residui sul cap. 311 denominato «somme da riutilizzare» del bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1991, e, per 80 miliardi di lire, con lo stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio di previsione dell'AIMA per l'anno 1991 per l'attuazione dell'intervento di «sostegno al settore zootecnico».

91A1813

Inadempienze delle regioni Calabria e Toscana in ordine al programma per l'edilizia residenziale relativo al biennio 1988-89, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il CIPE, nella seduta del 12 marzo 1991, ha deliberato quanto segue:

1) è assegnato alla regione Calabria il termine di trenta giorni per la programmazione degli interventi di edilizia sovvenzionata per la prima tranche del biennio 1988-89 e di edilizia agevolata per il medesimo biennio;

2) è assegnato alla regione Toscana il termine di trenta giorni per la programmazione degli interventi di edilizia agevolata per il biennio 1988-89.

91A1814

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 949 del 22 marzo 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 giugno 1991, il mandato conferito al dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13, in ordine alla gestione commissariale della «Cooperativa Europa - Soc. coop. a r.l.», costituita il 14 marzo 1985 per rogito notaio dott. Pietro Udina di Codroipo.

Con deliberazione n. 951 del 22 marzo 1991 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della cooperativa «Luca Carlevarijs - Soc. coop. a r.l., con sede in Pasian di Prato, costituita il 28 dicembre 1983 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

91A1815

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Vigalzano

Con deliberazione n. 351 di data 25 gennaio 1991 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificiale 409 in comune catastale di Vigalzano dal demanio al patrimonio provinciale.

91A1791

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale riguardante: «Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 23 marzo 1991).

La tabella *B* allegata al comunicato concernente il decreto ministeriale 21 febbraio 1991, riportata alla pag. 29 della suindicata *Gazzetta Ufficiale* è sostituita integralmente dalla seguente tabella:

TABELLA *B*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	94	27	6	1	28	2
Anzio	0	14	1	0	14	10
Arbatax	34	32	2	2	34	16
Augusta	5	15	1	0	15	10
Baia	6	24	1	0	24	22
Bari	43	12	4	0	12	2
Barletta - Molfetta - Trani	29	19	3	0	19	11
Brindisi	37	40	3	2	42	16
Cagliari	26	38	4	3	41	2
Castellammare di Stabia	18	15	3	1	16	2
Catania	48	52	3	0	52	22
Chioggia	104	100	11	2	102	62
Civitavecchia	102	206	10	4	210	105
Crotone	30	20	2	1	21	10
Gaeta	39	7	2	0	7	2
Gallipoli	0	22	0	0	22	20
Gela	4	70	2	1	71	55
Genova M.V. - Carboni	600	812	33	52	864	255
Imperia	17	35	1	1	36	35
La Spezia	110	15	7	1	16	2
Licata	6	65	2	0	65	58
Livorno	376	738	34	19	757	155
Manfredonia	65	70	5	1	71	50
Marina di Carrara	191	41	18	7	48	5
Marsala - Mazara del Vallo	6	16	1	0	16	12
Messina	5	3	1	1	4	2
Milazzo - Lipari	28	8	2	1	9	2
Monfalcone	170	9	9	1	10	2
Monopoli	5	7	1	0	7	7
Napoli	226	190	15	10	200	150
Olbia	12	126	4	2	128	2
Palermo - Termini Imerese	89	133	7	2	135	75
Pantelleria	0	2	0	2	4	0
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino - Portoferraio	50	51	1	1	52	32

COMPAGNIE PORTUALI	Dotazione organica lavoratori portuali	Eccedenze	Dotazione organica dipendenti	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Porto Empedocle	9	10	2	2	12	2
Porto Nogaro	17	28	2	0	28	18
Portoscuso	22	4	2	1	5	2
Porto Torres	11	12	2	1	13	2
Pozzuoli	9	15	2	1	16	12
Ravenna	230	494	44	14	508	160
Reggio Calabria	14	3	2	1	4	2
Riposto	0	23	1	1	24	20
Salerno	198	161	11	1	162	97
Sant'Antioco	23	13	2	1	14	12
Savona	243	98	17	4	102	18
Siracusa	47	24	3	0	24	18
Taranto	32	132	5	1	133	75
Torre Annunziata	5	6	2	2	8	5
Trapani	4	11	0	1	12	0
Trieste	294	454	21	3	457	140
Venezia	208	288	30	43	331	85
Viareggio	12	11	1	1	12	4
Vibo Valentia Marina	3	12	1	1	13	8
Gruppo portuale di Lampedusa	0	9	1	0	9	6
Totali	3.970	4.843	351	198	5.041	1.900

91A1793

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Firenze 4 gennaio 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 16 marzo 1991)

La data del decreto rettorale citato in epigrafe, riportata nel sommario, alla pag. 18, prima colonna, nonché in calce al decreto medesimo, alla pag. 20, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è rettificata nel senso che dove è scritto: «*4* gennaio 1991», si legga ed intenda: «*21* gennaio 1991».

91A1792

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 111

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento *annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate*	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189